



Città di
Busto Arsizio

Provincia di Varese

Assessorati

Servizi Demografici

*Sviluppo territoriale -
Urbanistica*

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28.03.2017

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 61 del 27.06.2017 e n. 70 del 24.07.2017

Città di Busto Arsizio
(Provincia di Varese)



Dalle "Cronache del regno dei crociati di Gerusalemme", codice miniato:
la ricostruzione di Gerusalemme (particolare), metà del XV secolo
Biblioteca Nazionale Austriaca – Vienna cod. 2533

il Responsabile del procedimento

Settore I
Dott.ssa Marcella Munaro



I Progettisti:
Arch. Luigi Baroni

Ing. Vittorio Cingano




Arch. Gianluca Chieragato

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____



Città di
Busto Arsizio

Regolamento di Polizia Mortuaria comunale
redatto per il Comune di Busto Arsizio
dallo Studio di Ingegneria V. Cingano
via A. Mario 38 - 36100 Vicenza
telefono e fax: 0444 961338
e-mail: cingano@ordine.ingegneri.vi.it



Cingano
Studio di ingegneria

E' vietata la riproduzione, imitazione e/o contraffazione, per altri utilizzi estranei al presente Regolamento, delle metodologie, schemi, articolazioni in questo contenuti.
Saranno in ogni caso tutelati i diritti d'autore.

SOMMARIO

TITOLO I	POLIZIA MORTUARIA POMPA E TRASPORTO FUNEBRE	7
Capo I	COMPETENZE E RESPONSABILITA'	7
Art. 1	Oggetto	7
Art. 2	Normativa di riferimento	8
Art. 3	Finalità del regolamento e funzioni di polizia mortuaria	9
Art. 4	Rapporti con l'Autorità Sanitaria Locale	10
Art. 5	Responsabile del servizio di polizia mortuaria	11
Art. 6	Competenze	11
Art. 7	Responsabilità e modalità di comportamento	12
Capo II	TARIFFE CIMITERIALI	13
Art. 8	Servizi gratuiti ed a pagamento – Griglia tariffaria	13
Art. 9	Tariffa per servizi	14
Art. 10	Servizio di cremazione	15
Art. 11	Condizioni e modalità agevolative della tariffa	15
Art. 12	Funerali di povertà	16
Art. 13	Cadavere per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari	16
Art. 14	Competenze ed adempimenti	17
Art. 15	Atti a disposizione del pubblico	17
Art. 16	Semplificazione delle procedure	17
Art. 17	Integrazione normativa	18
Capo III	DENUNCIA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI	19
Art. 18	Denuncia di morte	19
Art. 19	Informazione di morte	20
Art. 20	Doveri del medico	20
Art. 21	Morte sul suolo pubblico	20
Art. 22	Rinvenimento di cadavere o parte	20
Art. 23	Intervento del medico necroscopo	20
Art. 24	Nati morti e prodotti abortivi	21
Art. 25	Trasporto di feti, parti anatomiche riconoscibili e cremazione	21
Capo IV	DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	22
Art. 26	Periodo di osservazione	22
Art. 27	Depositi di osservazione ed obitori	23
Art. 28	Cappelle cimiteriali e Camere mortuarie	24
Art. 29	Struttura del commiato	25
Art. 30	Attività necroscopica	26
Art. 31	Cadaveri a disposizione della scienza	27
Art. 32	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	27
Art. 33	Cura della salma	28
Art. 34	Servizi necroscopici comunali	28
Art. 35	Tanatoprassi e Imbalsamazioni	29
Capo V	DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO	29
Art. 36	Deposizione del cadavere nel feretro	29
Art. 37	Malattie infettive	29
Capo VI	AVVIO ALLA SEPOLTURA	30

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Art. 38	Autorizzazione al seppellimento	30
Art. 39	Verifica e chiusura feretri	30
Art. 40	Piastrina di riconoscimento	31
Capo VII	FORNITURA E CARATTERISTICHE DEI FERETRI	31
Art. 41	Fornitura dei feretri	31
Art. 42	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	32
Art. 43	Caratteristiche tecniche dei contenitori dei resti mortali	34
Capo VIII	TRASPORTI FUNEBRI	35
Art. 44	Generalità sul trasporto funebre	35
Art. 45	Disciplina del trasporto funebre	35
Art. 46	Autorizzazione al trasporto funebre	36
Art. 47	Procedure per il trasporto funebre	36
Art. 48	Servizio di Trasporti Funebri	37
Art. 49	Norme generali per i trasporti	38
Art. 50	Modalità del trasporto e percorso	38
Art. 51	Trasporti gratuiti e a pagamento	40
Art. 52	Concessioni speciali	40
Art. 53	Rimessa delle auto funebri e sosta autofunebri di passaggio	40
Art. 54	Orario dei trasporti	41
Art. 55	Riti religiosi	41
Art. 56	Trasferimento di cadaveri senza funerale	41
Art. 57	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	41
Art. 58	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	42
Art. 59	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	43
Art. 60	Trasporti all'estero o dall'estero	43
Art. 61	Trasporto di ceneri e resti	43
Art. 62	Trasporto di cadaveri per ragioni scientifiche e di studio – Prelievo per trapianto terapeutico	44
Capo IX	IMPRESE POMPE FUNEBRI	44
Art. 63	Funzioni – Licenza/autorizzazione per l'esercizio di Pompa funebre	44
Art. 64	Divieti	45
Art. 65	Idoneità di veicoli e locali	46
TITOLO II	LE AREE CIMITERIALI LE OPERAZIONI CIMITERIALI	47
Capo I	I CIMITERI	47
Art. 66	Elenco cimiteri	47
Art. 67	Disposizioni generali - Vigilanza	48
Art. 68	Reparti speciali nel cimitero	49
Art. 69	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	49
Capo II	DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	51
Art. 70	Organizzazione del cimitero	51
Art. 71	Monumenti di famiglia per riuso	52
Art. 72	Cimitero per animali d'affezione	52
Art. 73	Piano regolatore cimiteriale	53
Capo III	LE OPERAZIONI CIMITERIALI	53
Art. 74	Inumazione (sepoltura nella terra)	53
Art. 75	Cippo	54

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Art. 76	Tumulazione	55
Art. 77	Sepulture per cittadini illustri o benemeriti (famedio)	55
Art. 78	Deposito provvisorio	56
Art. 79	Esumazioni ordinarie	57
Art. 80	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	57
Art. 81	Esumazione straordinaria	57
Art. 82	Estumulazioni	58
Art. 83	Modalità di conduzione delle estumulazioni	59
Art. 84	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	60
Art. 85	Raccolta delle ossa	60
Art. 86	Movimentazione di cadaveri, urne cinerarie e resti ossei	60
Art. 87	Rinvenimento di resti ossei ed oggetti	61
Art. 88	Disponibilità dei materiali	62
Art. 89	Rifiuti derivanti dalle attività cimiteriali	62
Capo IV	CREMAZIONE	63
Art. 90	Crematorio	63
Art. 91	Termini per la cremazione/deposito in celle frigorifere	63
Art. 92	Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	64
Art. 93	Modalità operative per la cremazione	65
Art. 94	Urne cinerarie	66
Art. 95	Conservazione nei cimiteri delle ceneri	67
Art. 96	Affidamento delle ceneri	67
Art. 97	Dispersione delle ceneri	69
Capo V	POLIZIA DEI CIMITERI	71
Art. 98	Orario	71
Art. 99	Disciplina dell'ingresso	71
Art. 100	Divieti speciali	72
Art. 101	Riti funebri	73
Art. 102	Cura delle tombe	73
Art. 103	Fiori e piante ornamentali	74
Art. 104	Ornamento delle tombe	74
Art. 105	Materiali ornamentali	75
TITOLO III	CONCESSIONI CIMITERIALI	76
Capo I	DISPOSIZIONI GENERALI	76
Art. 106	Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali	76
Art. 107	Durata delle concessioni	77
Art. 108	Modalità	78
Art. 109	Diritto d'uso delle concessioni	80
Art. 110	Benemerenza	82
Art. 111	Divieto di cessione	82
Art. 112	Condizioni di rinnovo delle concessioni	83
Capo II	RICHIESTA, ASSEGNAZIONE E GESTIONE	83
Art. 113	Ammissibilità della richiesta di concessione di loculi, ossari, cinerari in colombari e tombini	83
Art. 114	Ammissibilità della richiesta di concessione di Tombe di famiglia	84
Art. 115	Atto per la concessione cimiteriale	85

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Art. 116	Riuso di posto salma a tumulazione	85
Capo III	MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	85
Art. 117	Obblighi in ordine alla manutenzione delle tombe	85
Capo IV	SUBENTRO, ABBANDONO, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RINUNCIA, RETROCESSIONE, RINNOVO	85
Art. 118	Subentro	88
Art. 119	Dichiarazione di abbandono per incuria	88
Art. 120	Revoca	88
Art. 121	Decadenza	89
Art. 122	Estinzione	91
Art. 123	Rinuncia	91
Art. 124	Retrocessione	91
Art. 125	Rinnovo - Proroga	92
TITOLO IV	LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	94
Art. 126	Accesso al cimitero	94
Art. 127	Autorizzazioni e permessi di costruzione	94
Art. 128	Sepulture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R.803/1975: Ristrutturazione, riuso, restauro	94
Art. 129	Esecuzione dei lavori	97
Art. 130	Smaltimento dei materiali	98
Art. 131	Modalità di presentazione della concessione e di posa monumenti. Criteri di esecuzione	98
Art. 132	Norme per lastre di chiusura colombari e cellette	101
Art. 133	Responsabilità - Deposito cauzionale	101
Art. 134	Recinzione aree - Materiali di scavo	102
Art. 135	Introduzione e deposito di materiali	102
Art. 136	Orario di lavoro	103
Art. 137	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	103
Art. 138	Vigilanza e accertamento dei lavori	104
Art. 139	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	104
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI	106
Capo I	DISPOSIZIONI VARIE	106
Art. 140	Mappa cimiteriale	106
Art. 141	Annotazioni in Mappa	106
Art. 142	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	106
Art. 143	Schedario dei defunti	107
Art. 144	Scadenziario delle concessioni	107
Capo II	SANZIONI	107
Art. 145	Generalità e Sanzioni	107
Art. 146	Sanzioni per l'attività di pompa funebre	109
Capo III	DISPOSIZIONI FINALI	109
Art. 147	Cautele	109
Art. 148	Costi dei servizi cimiteriali	110
Art. 149	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	110

TITOLO I POLIZIA MORTUARIA POMPA E TRASPORTO FUNEBRE

Capo 1 - COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, nonché in osservanza della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione (di seguito denominata P.A.), intese a:

- *prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone,*
- *disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi,*
- *disciplinare i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi,*
- *disciplinare la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza,*
- *disciplinare la costruzione di sepolcri privati,*
- *disciplinare la cremazione,*
- *disciplinare infine tutte le diverse attività connesse con la destinazione, la custodia dei cadaveri e dei resti.*

2. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente Regolamento, hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse saranno ancora in vigore.

3. Viene inoltre istituita l'attività di sepoltura di animali di affezione e del trasporto delle spoglie animali, congruentemente ai disposti:

- *del Testo Unico delle leggi sanitarie, L. 1265/34,*
- *della L. n. 281 del 14/08/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo),*
- *dell'art. 75 comma 6 della L.R. 30/2009,*

la cui disciplina sarà attuata con uno specifico Regolamento comunale.

4. Il presente Regolamento è integrato da:

- *Griglia Tariffaria Cimiteriale (di seguito denominata Griglia tariffaria) da approvarsi con atti diversi da parte della P.A.;*
- *Norme Tecniche di Attuazione (di seguito denominate NTA) del Piano Regolatore Comunale Cimiteriale (di seguito denominato PRCC), composte*

dal documento "prescrizioni" con glossario e dal documento "tavole" composto da disegni e schemi tecnici, approvate con Del. di C.C. N. 56 del 2013.

Art. 2 Normativa di riferimento

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- *Titolo VI, della polizia mortuaria, del T.U. ll.ss. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.,*
- *D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., Regolamento nazionale di polizia mortuaria,*
- *Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93,*
- *Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98,*
- *Legge 28/02/2001 n. 26 comma 7-bis dell'art. 1 di conversione, con modificazioni, del D.L. 27.12.2000 n. 392¹,*
- *L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri,*
- *Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 sui materiali da usarsi per i feretri sostitutivi della cassa di zinco,*
- *D.P.R. 15/07/2003 n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179²,*
- *Regolamento Regionale Lombardia 6/2004, Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali,*
- *Delibera G.R. Lombardia n. 20278 del 21/01/05 di Attuazione del Regolamento regionale n. 6/2004,*
- *Circolare R. Lombardia n. 2/2006, Gestione delle camere mortuarie e sala del commiato,*
- *Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009, Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità³,*

¹ TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2000, n.392

Art. 1 - Disposizioni in materia di finanza locale

... omissis ...

7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonche' del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

... omissis...

² Il riferimento è fatto in particolare agli artt. 12, 13, 14 e 15.

³ La Regione Lombardia ha abrogato (estratto art. 133 Abrogazioni – della LR 33/2009):

- la legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- *D.P.R. n. 396/2000, Regolamento di Stato Civile,*
- *D. Lgs. n. 267/2000, T. U. Enti Locali,*
- *D.Lgs. n. 42/2004, Codice Beni Culturali e paesaggio,*
- *D.Lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale,*
- *D.Lgs n. 81/2008, Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,*
- *Ogni disposizione normativa o direttiva emanata dalle competenti autorità successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento, che sarà recepita nel presente Regolamento senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo espresso.*

2. In caso di contrasto, ha valore in ordine di prevalenza:

- *la normativa nazionale,*
- *la normativa regionale,*
- *la normativa comunale.*

3. Infine si richiamano le NTA del PRCC⁴ come e precisamente il Titolo VIII Allegato A – “Glossario”, l’archivio terminologico specifico della materia cimiteriale e funeraria del Comune di Busto al fine di dare chiarezza ed omogeneità alle definizioni dei termini specifici dell’ambito cimiteriale e funerario.

Art. 3 Finalità del regolamento e funzioni di polizia mortuaria

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.

2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.

4. L'ordine la vigilanza, la manutenzione, la custodia e gli altri servizi nei cimiteri spettano parimente al Sindaco.

- la legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione);

Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

⁴ *Approvate assieme al Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (PRCC) con Delibera di Consiglio Comunale n. 56/2013, già adottati (PRCC e relative NTA) con deliberazione di C.C. n. 138/2012.*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

5. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, del Dirigente del servizio e per quanto di competenza, dell'ufficiale di stato civile.

6. Quando la gestione tecnica o la gestione esternalizzata dei cimiteri è affidata a società esterna al Comune le rispettive competenze sono definite nell'apposito capitolato di affidamento del servizio stesso.

7. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e 114 del D. Lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dal Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico sanitarie di competenza.

I controlli sull'esercizio delle attività funebri sono svolti tramite il corpo di Polizia Locale.

8. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89⁵ del D. Lgs. 267/2000.

Art. 4 Rapporti con l'Autorità Sanitaria Locale

1. Le A.S.L. vigilano e controllano le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari e propongono al Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale

2. Il Comune coopera con l'Autorità Sanitaria Locale nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) *attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai trattamenti obbligatori sul cadavere, nonché rendiconto annuale sull'andamento delle esumazioni ordinarie ed estumulazioni con particolare attenzione del fenomeno "resti mortali" di cui al DPR 254/2003;*
- b) *disciplinare i comportamenti del personale in occasione di funerali e sepolture nonché le modalità di presenza nelle strutture cimiteriali e comunali di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attività abusive;*
- c) *sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati*

⁵ Articolo 89 - Fonti

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

... omissis ...

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

autorizzati, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quando presso le sedi commerciali e i magazzini;

- d) *monitorare periodicamente (semestrale) le condizioni igienico-sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio cittadino secondo modalità di report che dovranno essere concordate e stabilite entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento.*

Art. 5 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa il Responsabile cui afferisce il Servizio Cimiteriale Amministrativo;
- b) per la parte sanitaria l'A.S.L., competente per territorio;
- c) per la parte tecnica,
 - *manutenzione ed eventuale progettazione delle infrastrutture cimiteriali il Responsabile Tecnico della Struttura comunale di Lavori Pubblici,*
 - *opere edilizie interne ai cimiteri e precisamente sui manufatti cimiteriali anche edilizi, quando realizzati dai privati concessionari e per la posa di monumenti il Responsabile Tecnico del Cimitero,*
 - *revisione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, il Responsabile dell'Urbanistica e Piani attuativi,*
 - *quando la gestione tecnica o la gestione externalizzata fosse affidata a Società esterna, le competenze sono stabilite secondo quanto disciplinato nel "capitolato di affidamento del servizio".*

Art. 6 Competenze

1. Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, spetta al dirigente Responsabile dell'ufficio competente, espressamente delegato l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente competente, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 48, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

3. La revisione e aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, come pure i singoli Piani Regolatori Cimiteriali di cui è costituito, sono da approvare dal Consiglio Comunale almeno con scadenza decennale.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Il Piano Regolatore Cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si verifichino variazioni rilevanti⁶.

4. I progetti di ampliamento dei cimiteri (nuove costruzioni di loculi, destinazione di aree previste alla realizzazione di tombe private, ampliamenti in superficie, organizzazione di nuovi campi all'interno degli esistenti cinti cimiteriali, opere di ristrutturazione/recupero/restauro) sono deliberati dalla Giunta Comunale in quanto il PRCC è già da considerare come schema tecnico delle necessità dello studio di fattibilità che sarà necessario predisporre per l'inserimento dell'investimento nel programma triennale delle Opere Pubbliche.

Lo "studio di fattibilità" avrà pertanto il compito principale di individuare su quale cimitero intervenire, ubicarne lo stralcio di ampliamento e il perimetro (dimensione), quantificare la risorsa finanziaria occorrente, stabilire l'anno (nel triennio di programmazione) di realizzazione e la data entro cui dovrà essere possibile l'utilizzazione dello stralcio stesso, evidenziare le peculiarità dello stralcio per definire un presuntivo piano finanziario (nr. di posti salma a tariffa e ipotesi di recupero finanziario) e quindi agevolare la progettazione preliminare stabilendo le modalità di appalto (ad es. se appalto integrato).

Art. 7 Responsabilità e modalità di comportamento

1. Il Comune o, in caso di affidamento esterno, il soggetto a cui è affidata la gestione tecnica o gestione esternalizzata dei cimiteri⁷, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.

2. Il Comune o, in caso di affidamento esterno, il soggetto a cui è affidata la gestione suddetta, non si assume la responsabilità:

- *per mezzi e/o attrezzature e/o strumenti posti a disposizione del pubblico ma da questi utilizzati in modo improprio;*
- *per atti commessi da persone estranee dal servizio cimiteriale predisposto;*

Chiunque causi danni ne risponde secondo legge (da Codice Civile ovvero Codice Penale).

3. I Soggetti privati e gli Uffici comunali che a qualsiasi titolo operano nell'ambito dei luoghi e delle attività normate dal presente Regolamento con lavori o servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli con le modalità ed il decoro che i luoghi e le circostanze richiedono e in considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

A tale riguardo sono richiamati integralmente gli artt. 28 (Violazioni a norme comportamentali) e 29 (Violazioni da parte di Imprese operanti nei cimiteri) del Titolo V delle NTA del PRCC e relative modalità e quantificazione delle sanzioni ivi contemplate.

⁶ Rif. art. 30 delle NTA del PRCC di Busto Arsizio.

⁷ Leggasi: ovvero la realizzazione - gestione del "forno crematorio" ed eventuali strutture cimiteriali con servizi correlati (es. Sala delle Cerimonie, la Sala di Osservazione, la Sala di Attesa, il Giardino del Ricordo, ecc.).

Capo 2 - TARIFFE CIMITERIALI

Art. 8 Servizi gratuiti ed a pagamento – Griglia tariffaria

1. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa/diritto/contributo.

2. Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari d'interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

3. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) *il servizio di osservazione dei cadaveri;*
- b) *il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico sanitarie di competenza del territorio;*
- c) *i trasporti in ambito comunale di persone defunte sole o con famiglia aventi titolo di "indigenti";*
- d) *l'uso delle celle frigorifere comunali, salvo quanto diversamente prescritto dal presente Regolamento e dalla Griglia tariffaria;*
- f) *l'inumazione in campo comune, con esclusione dell'operazione di seppellimento e esumazione ordinaria/straordinaria nonché le operazioni di manutenzione non connesse con la prima creazione del tumulo (primi 6 mesi);*
- g) *la dispersione delle ceneri all'interno del cinerario comune;*
- h) *la deposizione delle ossa in ossario comune;*
- i) *la fornitura con le operazioni connesse del feretro, la cremazione o l'inumazione di cadaveri di persone indigenti ovvero se esistenti, con familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo Art. 12 (qualificati "indigenti"), sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;*

Tutti gli altri servizi/operazioni/forniture sono sottoposti al pagamento delle tariffe/diritti che sono definite attraverso la Griglia Tariffaria Cimiteriale.

4. Sono considerati servizi a tariffa gratuita:

- *la introduzione di urna cineraria in loculo, tombino, loculo di tomba di famiglia, ossario e cinerario di colombari o fabbricati funerari appositi, posti in concessione ai privati; per l'operazione di introduzione dell'urna cineraria in loculo occupato da un cadavere, posto sia in colombario che in tombino o in loculo di tomba di famiglia è comunque dovuta la tariffa relativa alla operazione di smuratura/muratura e smaltimento del rifiuto inerte, nonché quant'altro non semplicemente connesso con la sola introduzione dell'urna stessa.*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

5. La Griglia Tariffaria Cimiteriale è un documento unico composto da diverse categorie tariffarie anche per consentire una pratica revisione anche parziale delle stesse; è approvata dalla Giunta Comunale sulla scorta della sua strutturazione come di seguito indicata:

- a) *tariffe per concessioni cimiteriali,*
- b) *tariffe per opere o servizi,*
- c) *tariffe per forniture,*
- d) *diritti cimiteriali,*
- e) *tariffe o canoni per servizi a domanda individuale (es. luce votiva).*

6. L'importo economico delle concessioni/tariffe/diritti potrà prevedere l'utilizzo di valori economici agevolati per indirizzare il cittadino verso i servizi di maggiore valenza per la collettività, quali ad esempio l'incentivazione alla cremazione (si veda pertanto a riguardo, ad esempio, il precedente comma 4).

7. I servizi gratuiti o a pagamento individuati ed indicati dal presente Regolamento, possono essere modificati solo dal Consiglio Comunale evidenziando che la fonte economica per lo svolgimento di tali servizi avrà corrispettivo dalle principali e diverse tariffe di servizi onerosi di cui è composta la griglia tariffaria ai sensi dei disposti dell'art. 117 del D.lgs 267/2000.

8. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente Regolamento vale la volontà del defunto.

Art. 9 Tariffa per servizi

1. Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (inumazione, estumulazione e le varie operazioni cimiteriali, forniture ecc..) s'intende agisca nei rapporti con il Comune a nome e per conto di tutti gli aventi titolo e con il loro previo consenso.

2. Il costo delle estumulazioni ordinarie, a partire dall'approvazione del presente Regolamento, viene ricompreso nel prezzo del loculo con l'aggiunta di apposito sovrapprezzo stabilito nella Griglia Tariffaria.

Le estumulazioni ordinarie di concessioni rilasciate in precedenza sono a carico del Comune quando eseguite al termine del periodo di concessione nel caso in cui il manufatto cimiteriale torni nella disponibilità del Comune stesso. E' comunque a pagamento la sistemazione dei resti mortali.

3. Le esumazioni ordinarie sono a carico del Comune per le persone indigenti, in ogni altro caso sono a pagamento della relativa tariffa.

4. Le operazioni cimiteriali straordinarie sono sempre sottoposte al pagamento delle relative tariffe.

5. Il cittadino che richiede i servizi oggetto delle presenti disposizioni, è tenuto ad effettuare il pagamento delle previste tariffe nei modi disciplinati dal Responsabile di servizio cimiteriale attraverso determinazione o adeguato atto da rendere pubblico e diffuso nella maniera più ampia e puntuale.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- a) - Gli uffici addetti alle pratiche cimiteriali possono essere dotati di terminali tipo "Point of Sale", per consentire l'impiego di carte elettroniche per i pagamenti (es. Bancomat – Carte di credito e/o prepagate) senza alcun ulteriore costo per l'utenza, restringendo eventualmente l'impiego di Bonifico Bancario o Bollettino Postale, e come alternativa, ai soli casi di versamenti di canoni (es. luce votiva o manutenzione-pulizia) o concessioni cimiteriali (incluso eventuale rinnovo).
- b) - I servizi cimiteriali, possono avere una gestione informatizzata tale da consentire al cittadino di espletare funzioni ordinarie anche via web con pagamenti così detti "on line".

Art. 10 Servizio di cremazione

1. Il Cimitero principale e Monumentale è provvisto di Forno Crematorio e del Giardino per la dispersione delle ceneri: tale struttura, inclusiva anche dei servizi per il commiato, attesa e i servizi cimiteriali di camera mortuaria, sala di osservazione, sale per celle frigo, vestizione o trattamento cadaveri è chiamata "Tempio Crematorio".

2. Questo servizio viene effettuato mediante un rapporto convenzionale con la Società che gestisce il Servizio di cremazione.

Le prestazioni dei cittadini richieste a tale Società saranno garantite da tariffe concordate e stabilite annualmente, pertanto potranno essere pagate dal cittadino direttamente agli Uffici che gestiscono il Crematorio.

3. E' data facoltà alla Giunta Comunale di poter provvedere o revocare la definizione di un contributo economico comunale fino ad un max del 50% della tariffa complessiva di cremazione di un cadavere (o se previsto dall'atto dispositivo di Giunta anche di Resto mortale) sulla scorta dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Art. 11 Condizioni e modalità agevolative della tariffa

1. L'Amministrazione comunale utilizza l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del D.lgs 109/1998 e s.m.i., per la eventuale definizione di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi oggetto delle presenti disposizioni secondo parametri che vengono stabiliti annualmente assieme all'aggiornamento delle tariffe con atto deliberativo della Giunta Comunale:

2. Gli accertamenti sulla situazione economica per le condizioni agevolate per l'accesso vengono effettuati sul nucleo familiare della persona richiedente uno dei servizi oggetto delle presenti disposizioni.

3. Qualora il cittadino intenda beneficiare delle esenzioni e delle agevolazioni previste, al momento della richiesta del servizio, dovrà presentare una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari impegnandosi a presentare entro 30 giorni la documentazione attestante tale requisiti.

4. Nel caso di prestazioni non erogate da parte dell'Amministrazione Comunale (ad esempio la cremazione), il cittadino che intenda beneficiare delle esenzioni e delle agevolazioni eventualmente previste, potrà richiedere all'Amministrazione Comunale il

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

rimborso della somma corrispondente alla agevolazione di cui ha diritto presentando la documentazione che attesti il possesso dei requisiti necessari.

5. Al fine di agevolare i propri cittadini e con l'obiettivo di favorirne l'accesso nella fruizione dei servizi funebri l'Amministrazione Comunale può valutare la possibilità di provvedere a calmierare i costi relativi al funerale attraverso una specifica convenzione che potrà essere attivata tramite bando pubblico al quale saranno invitate le Ditte di Pompa Funebre a partecipare per la definizione del costo minimo del funerale completo, che sarà dettagliato nell'apposito articolato di convenzione.

Art. 12 Funerali di povertà

1. Lo stato di indigenza è determinato quando la persona che richiede i servizi oggetto delle presenti disposizioni non possiede mezzi per far fronte al pagamento dei servizi di cui trattasi.

2. L'appartenenza del cadavere a nucleo familiare bisognoso si ha quando è accertato, mediante l'attestazione ISEE, un valore della situazione economica equivalente della famiglia di appartenenza del cadavere inferiore all'importo della pensione minima INPS corrisposta nell'anno precedente.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga circa la composizione del nucleo familiare e la situazione economica degli interessati. A seguito di tale dichiarazione si provvede a fornire gratuitamente i servizi cimiteriali limitatamente alle operazioni di: cremazione, inumazione in campo comune, esumazione ordinaria del cadavere.

Art. 13 Cadavere per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari

1. Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi (si richiama quanto ulteriormente precisato e disposto con l'Art. 91).

2. Nel caso di cadavere per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune ha la facoltà di disporre, secondo necessità organizzative cimiteriali, salvo rivalsa verso gli eredi:

a) la inumazione con oneri a proprio carico anche relativi alla tenuta del tumulo durante il periodo decennale di sepoltura,

b) la cremazione con oneri a proprio carico, inclusa l'operazione di deposizione delle ceneri nel cinerario comune.

3. Il disinteresse dei familiari è dimostrato tramite il comportamento adottato anche rispetto agli usuali adempimenti del caso (mancata partecipazione alle esequie, mancata affissione dei manifesti funebri, non accettazione dell'eredità... etc.).

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

4. Nel caso si fosse in presenza di espressa volontà scritta da parte del defunto di non essere cremato, il cadavere verrà obbligatoriamente inumato in campo comune.

Art. 14 Competenze ed adempimenti

1. L'Ufficio Cimiteriale e l'Ufficio di Stato Civile, al momento del recepimento della denuncia di morte o della richiesta di seppellimento, informano il cittadino, o chi da lui delegato, sugli adempimenti preliminari alla esecuzione dei servizi cimiteriali.

2. La richiesta e la ricevuta di pagamento della tariffa dovranno essere riconsegnati all'Ufficio Cimiteriale assieme alla autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 15 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo (guardiola del Custode o Sala operatori cimiteriali) o informatico (uffici cimiteriali, sportelli al pubblico comunali, totem informativi di tipo informatizzato), a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso/i principali:

- a) *l'orario di apertura e chiusura;*
- b) *copia del presente Regolamento;*
- c) *l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;*
- d) *l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;*
- e) *l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;*
- f) *ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i..*

Art. 16 Semplificazione delle procedure

1. Il Responsabile della organizzazione e del regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari (sia tecnici che giuridici che amministrativi ed economici), oltre che far rispettare le disposizioni del presente Regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, anche mediante l'applicazione delle sanzioni previste, adotterà nell'ambito delle norme stesse vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un più veloce espletamento delle pratiche, in armonia con gli strumenti e le tecnologie di cui si doterà l'Ente, come l'impiego della completa informatizzazione del servizio e l'utilizzo del web, non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi da parte del cittadino.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

A tale obiettivo sono obbligati ad attendere anche eventuali Concessionari di gestioni e/o servizi cimiteriali nonché funerari (es. Gestione del Tempio Crematorio, eventuali Concessioni di Lavori Pubblici o di Finanza di Progetto o di Global Service, ecc.).

2. Il Responsabile curerà la verifica delle notizie pervenute con la procedura della autocertificazione e autodichiarazione con periodicità almeno trimestrale attraverso verifiche a campione degli atti pervenuti (es. verifiche su pratiche di subentro, rinuncia, retrocessione, decadenza, ecc.).

Saranno adottate le metodologie automatiche di acquisizione della documentazione, archiviazione, ecc.. e puntualmente e prontamente sanzionati gli illeciti, le dichiarazioni mendaci ai termini della legge.

Art. 17 Integrazione normativa

1. Il Sindaco con apposite ordinanze detta disposizioni per la salute pubblica e la corretta gestione dei cimiteri, in particolare relativamente a:

orario di apertura dei cimiteri e delle strutture cimiteriali:

- *disciplina di ingresso nei cimiteri e modalità di circolazione con i veicoli;*
- *disciplina dei riti funebri;*

operazioni cimiteriali:

- *esumazioni/estumulazioni ordinarie e straordinarie;*
- *recupero di tombe dismesse;*

gestione cimiteriale e funeraria:

- *apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba se non regolamentate dalle Norme Tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale;*
- *lavori e opere funerarie private se non regolamentate dalle Norme Tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale;*
- *ogni altra norma relativa alla gestione.*

2. Il Sindaco esercita la vigilanza sui cimiteri e sulle sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso in particolare per le sepolture di famiglia.

La vigilanza riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento.

3. Salvo quanto stabilito dagli artt.102 e 105 del D.P.R. 285/1990, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri, ad esclusione della dispersione in natura delle ceneri come è successivamente definito, nonché la collocazione delle ceneri contenute nell'urna cineraria sigillata, affidata al familiare/avente titolo, che potrà essere custodita come successivamente è definito.

Capo 3 - DENUNCIA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

Art. 18 Denuncia di morte

1. I familiari, i direttori di istituti, ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.
5. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute/Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente al Responsabile A.S.L. competente per territorio dove è avvenuto il decesso per le funzioni igienico sanitarie di competenza.
6. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve essere fatta con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.
7. Nel caso di cadaveri, portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
8. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.
9. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:
 - a) *dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;*
 - b) *dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;*
 - c) *dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.*
10. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Città di Busto Arsizio
(Provincia di Varese)

Art. 19 Informazione di morte

1. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa di morte.

Art. 20 Doveri del medico

1. Ai sensi della lettera a) dell'art.103 T.U.II.ss. 27.07.1934, n.1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Art. 21 Morte sul suolo pubblico

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi presunta, il corpo sarà trasportato alla camera di osservazione del cimitero.

2. Se vi è sospetto di reato il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

3. Per il riscontro diagnostico e le autopsie si osservano le disposizioni del presente Regolamento e degli artt.37 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e s.m.i..

Art. 22 Rinvenimento di cadavere o parte

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve darne subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, o a quella di Pubblica Sicurezza o al Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico sanitarie di competenza della A.S.L. competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, Il Responsabile l'A.S.L. competente per territorio incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

3. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 23 Intervento del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel Comune, il Sindaco richiede al Responsabile A.S.L. competente per territorio l'intervento del medico necroscopo.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

2. Il medico necroscopo come indicato dall'Art. 40 comma 7 Regolamento R. n.6/04 deve intervenire entro 24 ore dal trapasso; se la dipartita è avvenuta nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso. Il computo delle ore comincia, ai sensi della Circ. R. n.21/05 dal momento in cui L'A.S.L. riceve la comunicazione.

3. Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 18 comma 1 del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 24 Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. n. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. n.285/1990. Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), viene rilasciata specifica certificazione medica da inviarsi al Comune ove è avvenuta la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati nell'art.7, 2° e 3° comma del D.P.R. citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile A.S.L. competente per territorio, accompagnata da apposito certificato medico.

3. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, come pure per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane (art. 7 del D.P.R. n. 285/1990):

- *i genitori sono informati dalla Direzione sanitaria della possibilità di richiedere la sepoltura ed esprimono alla medesima Direzione l'eventuale volontà di avvalersene;*
- *la Direzione sanitaria inoltra all'ASL certificazione circa la richiesta pervenuta, indicando la presunta età del feto o prodotto abortivo;*
- *l'ASL rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento;*

qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili (art. 11, comma 2 del R.R. n. 6/2004) avviandole alla cremazione.

Art. 25 Trasporto di feti, parti anatomiche riconoscibili e cremazione

1. Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili, viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano, al Cimitero.

2. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ASL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

3. Per la cremazione dei prodotti abortivi di cui all'Art. 25, dei feti e dei prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del d.p.r. 285/1990 e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, le autorizzazioni al trasporto e alla cremazione sono rilasciate dal Responsabile A.S.L. competente per territorio per le funzioni igienico sanitarie di competenza.
4. Le spese di trasporto, di cremazione e di collocazione delle ceneri nel cinerario Comunale sono a carico della struttura sanitaria di degenza.

Capo 4 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 26 Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
2. Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (L. 644/75 e s.m.i.).
3. Si richiama inoltre la specifica normativa nazionale di cui al capo II del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. relativamente a morte improvvisa, o per malattie infettive e manifestazioni di vita
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Salute/Sanità, sono adottate dal Responsabile Asl le funzioni igienico sanitarie di competenza, secondo la vigente normativa.
5. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richieste dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa, qualora esistente.
6. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali il Responsabile ASL territorialmente competente ha certificato l'anti-igienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
7. Il deposito delle salme di cui al comma 6, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
8. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

a) alla sala del commiato;

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;*
- e) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;*
- d) alla abitazione propria o dei familiari.*

9. I trasporti di cui al comma 8 sono svolti secondo le modalità di cui all' Art. 50 e sono a carico dei familiari richiedenti.

10. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione..

Art. 27 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il deposito di osservazione è destinato a ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;*
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.*

La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.P.R. n. 285/1990 e il D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il Comune identifica locali idonei nell'ambito del territorio comunale per il deposito di osservazione e l'obitorio.

3. Il Comune provvede a tutte le funzioni obitoriali e autoptiche, e nello specifico lo svolgimento di indagini autoptiche, mantenimento di cadaveri o parte di cadaveri in apposite celle frigorifere dietro richiesta dell'Autorità Giudiziaria, quale la sala autoptica ubicata presso il Cimitero di Busto e, in caso di impossibilità presso idonea struttura convenzionata, prioritariamente presso l'ospedale dell'A.S.L. competente per territorio.

4. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, nonché dei familiari del defunto.

6. I cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

7. Il mantenimento in osservazione di cadaveri di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., avvalendosi del supporto tecnico dell'A.R.P.A. ai sensi

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

del comma 6 dell'art. 13 del R.R. n. 6/2004, così come modificato dal R.R. 1/2007, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte in caso di somministrazione di sostanze radioattive.

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 28 Cappelle cimiteriali e Camere mortuarie

1. Ogni cimitero deve essere dotato di Camera Mortuaria, destinata all'accoglimento temporaneo dei cadaveri in attesa di sepoltura e/o per consentire lo svolgimento dell'esequie nel caso sia richiesto, o nei casi di avversità meteorologica (pioggia, ecc.), oltre che alle funzioni eventuali previste dalla normativa nazionale per le camere mortuarie.

2. Qualora si presentasse la necessità di sosta del feretro in ambito cimiteriale:

- *per il prolungarsi dei tempi del servizio funebre e/o seppellimento,*
- *a causa dell'ora tarda del suo arrivo rispetto gli orari stabiliti di apertura/chiusura dei cimiteri e quindi delle attività lavorative connesse,*
- *perché non è stato possibile procedere alla sepoltura per avversità meteorologiche gravi,*

questa potrà avvenire sia nella Camera Mortuaria del Cimitero Principale e Monumentale di Busto che presso il Tempio Crematorio, secondo necessità, fin quando non saranno attrezzate o ristrutturate le cappelle cimiteriali/camere mortuarie presso gli altri cimiteri comunali.

3. Nel caso in cui il feretro non dovesse essere ritirato e destinato alla prevista sepoltura da parte dei familiari, in seguito all'idonea attivazione di tempestivo avviso indirizzato ai familiari/aventi titolo del defunto, vige quanto disposto dal successivo Art. 91.

4. I feretri in transito su autofunebri, nel caso in cui dovessero interrompere il viaggio di trasferimento per breve sosta d'itinerario o per sosta connessa al tardo arrivo del feretro dal luogo di decesso, autofunebre con feretro o solo feretro, dovranno/à obbligatoriamente sostare all'interno di idoneo spazio nel Cimitero principale per massimo 24 ore, attuando condizioni di decoro e sorveglianza, oppure consentendo la traslazione del feretro all'interno della camera mortuaria stessa, per il solo periodo della sosta breve (massimo 24 ore). Nel caso di prolungamento della sosta il feretro dovrà essere condizionato in un vano idoneamente climatizzato o in cella frigorifera; le eventuali tariffe saranno previste nella Griglia Tariffaria Cimiteriale.

5. La camera mortuaria può essere organizzata anche in modo da poter essere suddivisa in più salette adeguate anche per lo svolgimento complessivo o parziale a "camera o camere ardenti", garantendo sempre l'uso di legge.

6. In caso di necessità e quanto l'ampiezza della camera mortuaria lo consente, ovvero sua suddivisione in due vani, potrà essere destinato uno dei due vani per la conservazione temporanea di urne cinerarie o cassette resti ossei anche per 15 mesi

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

consecutivi, purché il vano attrezzato sia dotato di ventilazione naturale, illuminazione naturale o elettrica adeguata, scaffalatura idonea per il ricovero di urne e cassette ceneri/resti, organizzata in modo da poter perfettamente individuare e distinguere un posto di ricovero dall'altro. Tale vano dovrà essere dotato anche di idonea porta di accesso e condizioni generali tali da impedire trafugazioni di resti ricoverati.

7. La Cappella Cimiteriale (rif. alla definizione in glossario delle NTA "prescrizioni") è quella costruzione, non obbligatoria per legge, destinata all'uso collettivo per lo svolgimento sia del rito funebre religioso che per la celebrazione di riti e preghiere religiose dedicate principalmente ai defunti (es. anche la Sala del Commiato). Il loro uso pertanto è principalmente votato alla commemorazione dei defunti.

All'interno della Cappella Cimiteriale potranno essere collocate Lapidi alla Memoria di richiedenti e defunti che professano e professavano quella religione. In tal caso le modalità di organizzazione, tecniche e tariffarie, relative a tali "lapidi" sono disposizioni specifiche adottate dal Comune.

La gestione della Cappella Cimiteriale, intesa come pulizia e organizzazione delle attività e celebrazioni liturgiche, potrà essere convenzionata con le Istituzioni religiose.

La realizzazione (o la individuazione) di Cappelle Cimiteriali deve essere definita dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale. A tale proposito si precisa che la Sala del Commiato ha funzioni celebrative polivalenti e deve, per sua natura, consentire la celebrazione di qualsiasi rito religioso "funebre", quindi, di fatto, è sostitutiva, per le esigenze liturgiche, fin quando le necessità della cittadinanza lo renderanno possibile.

Art. 29 Struttura del commiato

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale deve prevedere che nell'ambito cimiteriale venga attuata una "struttura per il commiato". Tale struttura è atta a consentire una dignità a tutti i riti di commiato, quindi sia religiosi che non religiosi, nell'ambito della quale, su richiesta del familiare del defunto, si possono tenere i riti e/o le cerimonie per la commemorazione e/o per il commiato. Si richiama la normativa al riguardo: l'art. 42 comma 4 del R.R. Lombardia n. 6/2004 di cui la circolare regionale 12/01/2006 n. 2.

2. La struttura si compone di:

- a) *camera mortuaria attrezzata per osservazione dei cadaveri,*
- b) *reparto per la vestizione del cadavere e tanatoprassi,*
- c) *saletta di sosta,*
- d) *sala per il commiato grande,*
- e) *sala per il commiato piccola,*
- f) *cappella porticata per svolgere se richiesto cerimonie all'aperto,*
- g) *area verde appositamente strutturata,*
- h) *parking.*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Per quanto descritto alla lettera a) si specifica che durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, e relativo servizio di reperibilità del personale addetto, al fine di accogliere le salme e del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

3. Tale struttura può essere realizzata e gestita o direttamente dal Comune o mediante Concessione di LL. PP., appalto dei servizi cimiteriali; può essere utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme solo se realizzata in aderenza o continuità con un'area cimiteriale. I reparti di vestizione e tanatoprassi sono utilizzabili anche dalle imprese di pompe funebri con modalità dettate da ordinanza del Sindaco, che dovrà garantire la "par condicio" fra tutte le imprese di pompe funebri che volessero utilizzare tale struttura.

4. Nella struttura potranno essere svolti piccoli uffici funebri, veglie, cerimonie laiche o di altre religioni, mettendo tutte le componenti di cui al comma 2 a disposizione di tutti i cittadini e tutti i soggetti che svolgono attività in ambito funerario sia locali che esterni (di altri comuni o paesi nel caso in cui si trovino a svolgere un servizio funebre nel territorio comunale di Busto Arsizio).

5. La funzione è di qualificare il servizio funebre e parificarlo offrendo opportunità di commiati diversi, senza sovrapporsi alla tradizionale prassi dell'ufficio religioso svolto in genere presso la chiesa parrocchiale di residenza del defunto.

6. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti, nel proprio territorio, avvalendosi dell'A.S.L. per gli aspetti igienico-sanitari. Il controllo è esercitato anche sotto l'aspetto sanzionatorio da prevedersi nel disciplinare tecnico-prestazionale che sarà parte integrante della convenzione da stipulare tra Comune e Gestore.

7. Le tariffe d'uso sono determinate nella Griglia Tariffaria Cimiteriale.

Art. 30 Attività necroscopica

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, Le A.S.L. individuano i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.

2 I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del Codice Penale.

3 L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica (ex lege art.254 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934).

4 Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può in via generale, di concerto con le A.S.L. e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

5 I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

6 Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

7 Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'A.S.L. o dell'Amministrazione che li richiede.

Art. 31 Cadaveri a disposizione della scienza

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'art. 32 del Regio Decreto 1592/1933⁸, nelle sale settarie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.

2. L'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.

3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.

4. I cadaveri, di cui al comma 1, devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.

5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 32 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1 Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2 In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado fino al sesto, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è

⁸ T.U. 1592/1933 estratto: art. 32.

Tutti i cadaveri provenienti dagli ospedali sono sottoposti al riscontro diagnostico.

I cadaveri, poi, il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo familiare fino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano aver assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

altresì data a persona convivente con il deceduto, risultante dallo stato di famiglia anagrafico, purché non si oppongano altri aventi titolo.

3 Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

4 In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 33 Cura della salma

1 Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.

2 Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

3 Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

4 I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

Art. 34 Servizi necroscopici comunali

1 La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.Lgs. n. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2 Salvo le incombenze svolte dalla A.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.

3 Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

4 La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.

5 Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

6 Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

Art. 35 Tanatoprassi e Imbalsamazioni

1. La pratica della tanatoprassi⁹ è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente come richiamata dalla L.R. Lombardia n. 33/2009.
2. I trattamenti per l'imbalsamazione¹⁰ del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
3. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile A.S.L. competente per territorio e per le funzioni igienico sanitarie di competenza, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
4. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - *dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;*
 - *distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.*
5. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Capo 5 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Art. 36 Deposizione del cadavere nel feretro

- 1 Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art. 42 e trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli art. 9/10/11 del D.P.R. 285/1990.
- 2 In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3 Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

⁹ Tanatoprassi è una parola deriva dal greco tanatos che vuol dire "morte" e prassi che vuol dire "pratica".

È un trattamento "post-mortem" che consiste nella cura igienica di conservazione del corpo. Ma soprattutto è un trattamento che ha lo scopo di realizzare un processo altamente igienico nel settore funerario e cimiteriale. La tanatoprassi prevede un'iniezione nel sistema arterioso di un fluido conservante e una serie di cure estetiche che consentono di mantenere un'immagine integra del defunto, eliminando per alcune settimane il processo di decomposizione. Inoltre, viene garantito il naturale processo di scheletrizzazione del cadavere nel tempo massimo di 10 anni. La tanatoprassi si distingue dall'imbalsamazione in quanto metodo di conservazione temporanea.

¹⁰ L'imbalsamazione è un'operazione intesa a conservare inalterato, dopo la morte, il corpo dell'uomo e degli animali. Le pratiche d'imbalsamazione, si basano essenzialmente su due operazioni: sottrarre forti quantità di acqua al cadavere e impedire o ritardare la putrefazione.

Città di Busto Arsizio
(Provincia di Varese)

Art. 37 Malattie infettive

1. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante
2. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Capo 6 - AVVIO ALLA SEPOLTURA

Art. 38 Autorizzazione al seppellimento

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'ufficiale di stato civile, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dal Responsabile dell'A.S.L. .
4. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, quando e se munite di delega, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali e presso le parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario.
5. Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici comunali, hanno parità di trattamento.

Art. 39 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità/Salute: tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso del cadavere nel cimitero di destinazione (sepoltura).
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo Art. 42. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

4. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli Art. 24 e Art. 31, ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della A.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

5. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, sarà posto dal personale, di cui al comma 1, un sigillo in ceralacca di colore rosso sopra uno dei punti di fissaggio del coperchio alla cassa.

Art. 40 Piastrina di riconoscimento

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo:

- *apporre una targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;*
- *collocare una targhetta in piombo, numerata progressivamente, da porre assieme al feretro nella fossa in caso di inumazione.*

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo 7 - FORNITURA E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

Art. 41 Fornitura dei feretri

1. Le casse ed i cofani mortuari destinati alla inumazione e alla tumulazione, come pure le cassette in zinco per resti ossei, le casse per resti mortali, le urne cinerarie, possono essere forniti sia da Imprese di Pompa Funebre private sia dal Comune ovvero dal Gestore di parte o dell'intera attività cimiteriale (o della gestione dell'eventuale Ara Crematoria).

2. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per l'inumazione e la cremazione, per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose, "indigenti" o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La dichiarazione è trasmessa alla impresa di pompe funebri allo scopo convenzionata.

A seguito di tale dichiarazione si provvede a fornire gratuitamente i servizi cimiteriali limitatamente alle operazioni di: cremazione, inumazione in campo comune, esumazione ordinaria del cadavere.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

4. Il trasporto del feretro vuoto al domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con apposito carro e nelle ore più opportune.

Art. 42 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1 La struttura e la qualità dei materiali dei feretri sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello del seppellimento.

In relazione alle diverse tipologie i feretri dovranno avere, quindi, le caratteristiche previste dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990. In particolare si evidenzia che sia la cassa di legno che quella in metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Inoltre le casse mortuarie dovranno essere costruite con legname stagionato, sano, esente da nodi cadenti, tinteggiate solo con vernici che diano come residuo secco meno di gr. 1000 per tutto il cofano, ecc..

La rispondenza alle caratteristiche previste dovrà essere dimostrata dalle imprese di Pompe Funebri tempestivamente a richiesta del Responsabile del servizio.

a) Per inumazione:

- *il feretro¹¹ deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);*
- *le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;*
- *la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/1990;*

b) Per tumulazione:

- *il cadavere¹² deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante*

¹¹ (NdR) Le parole Feretro, Bara e Cassa da morto sono tra loro sinonimi. In genere però alla parola feretro si attribuisce un'accezione particolare ovvero quella della cassa o bara allestita per la deposizione del cadavere.

¹² Circ. Min. della Sanità 24/1993, 15. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI.

(...) Si premette che:

per cadavere si intende "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale". Con lo stesso termine si indica "il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli"; (...)

(NdR) Per comune nozione si definisce come cadavere il corpo dell'uomo dopo che ne sia stata accertata la morte la quale, come prima, immediata conseguenza, determina l'estinzione della capacità giuridica dell'individuo, ovvero la titolarità di eventuali diritti o doveri.

La semantica del termine "salma", invece, ha, subito un'interessante evoluzione: nel linguaggio medico legale e giuridico, indica sempre il corpo umano esanime, ma prima che sia trascorso il periodo d'osservazione, dopo il quale la spoglia mortale sarà considerata cadavere.

La tutela penale del cadavere si estende anche alle singole parti anatomiche, qualunque esse siano, purché sia riconoscibile la loro originaria appartenenza al corpo umano.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990;

c) Per trasferimento all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990;

d) Per trasporti da Comune a Comune è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 285/1990. L'impiego della doppia cassa (legno e metallo) è limitata ai soli casi di tumulazione o particolari esigenze sanitarie per evidente pericolo per la salute pubblica esplicitate dal medico necroscopo;

e) Per la cremazione:

- *il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;*
- *il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;*
- *il cadavere, in ogni altro caso, deve essere racchiuso in cassa rivestimento esterno in zinco.*

2 Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche in caso di sepoltura provvisoria/temporanea.

3 I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente oppure utilizzando materiale biodegradabile diverso dal legno autorizzato con Decreto del Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

4 Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, salvo prescrizione, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L., di nuovo feretro o di rivestimento totale (esterno) con lamiera metallica in zinco¹³ di spessore comunque non inferiore a mm. 0,660 ovvero si raccomanda sia prescritta, secondo condizioni del resto mortale, lo spessore mm. 0,740 in quanto meglio performante alle sollecitazioni dovute ai vari spostamenti e traslazioni dei contenitori, per il tipo di trasferimento richiesto.

5 Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dal Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico sanitarie di competenza per Comune di

¹³ La legge italiana consente alle industrie funerarie di lavorare lo zinco con spessori molto ridotti, nell'ordine di 0,66 millimetri (solo nella tumulazione "in deroga" ex Art. 106 DPR n.285/1990 e conseguente allegato di cui al paragrafo 16 Circ. Min. n.24/1993, è richiesto uno zinco rinforzato di 0.74 mm, corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI).

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, nonché praticate aperture sul fondo della cassa metallica esterna, ovvero sempre quando possibile, si dovrà provvedere alla eliminazione totale della controcassa in zinco. Il rifiuto metallico, dopo il trattamento idoneo potrà essere indirizzato allo smaltimento/recupero.

6 Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990.

7 Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8 E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione: la cassa deve riportare impresso e ben visibile sulla parte esterna del coperchio il marchio di fabbrica del dispositivo impiegato ed estremi del modello con indicazione degli estremi della sua certificazione.

Art. 43 Caratteristiche tecniche dei contenitori dei resti mortali¹⁴

1 I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto:

- contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione;
- contenitore con caratteristiche tali, per spessore e forma, da contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è possibile:

- a) *l'uso dell'originario feretro, ove possieda ancora tali caratteristiche;*
- b) *l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm. casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile;*

- il contenitore di resti mortali deve riportare obbligatoriamente all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile ed indelebile identificazione del defunto.

2 Solo nel caso in cui il Responsabile delle operazioni cimiteriali / appaltatore dei Servizi cimiteriali o suo delegato (caposquadra) abbia rilevato la presenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretro avente le caratteristiche

¹⁴ Circ. Min. della Salute 10/1998 art. 1 Definizione.

Si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.

analoghe a quelle di trasporto di cadavere ovvero risulti idoneo l'impiego del lenzuolino biodegradabile di cui al DM 09/07/2002.

Capo 8 - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 44 Generalità sul trasporto funebre

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune (persone dichiarate indigenti o eventi speciali), o a pagamento secondo le tariffe previste nella Griglia Tariffaria Cimiteriale, tenendo conto delle norme di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.
2. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia o aventi diritto con servizi e trattamenti speciali.
3. Il Comune determina nella Griglia Tariffaria Cimiteriale l'importo per i trasporti di salma di adulto e/o bambino quando il tragitto è svolto dal luogo di deposizione del feretro al luogo di sepoltura compresa una sosta intermedia (es.: chiesa per cerimonia). Ciò sia nell'ambito del Comune che dall'ospedale dell'A.S.L. competente per territorio.
4. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
5. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990.

Art. 45 Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) *Orari di svolgimento dei servizi, anche d'intesa con le parrocchie, in ore fisse antimeridiane e/o pomeridiane;*
 - b) *Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;*
 - c) *Giorni di sospensione dell'attività funebre;*
 - d) *Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;*
 - e) *Impiego di mezzi speciali;*
 - f) *Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti*
 - g) *Modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Art. 46 Autorizzazione al trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o da suo delegato, o dal Sindaco del Comune di sepoltura in caso di trasferimento di cadaveri, resti ossei o ceneri.

2. Il Sindaco o suo delegato è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:

- a) *i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990, per i quali è competente il Responsabile A.S.L. competente per territorio per le funzioni igienico sanitarie;*
- b) *i trasporti di cadaveri di cui all'Art. 51 del D.P.R. 285/1990, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto.*

verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto, consegnate una agli atti del Sindaco del comune di destinazione e una, per l'archiviazione, al Sindaco del Comune di partenza.

4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, ove richiesto, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell' Art. 42 del D.P.R. 285/1990 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata come nei disposti del precedente Art. 39.

6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Art. 47 Procedure per il trasporto funebre

1. Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4, della L. R. N. 22/2003, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.

2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione del cadavere dall'esterno.

3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, per fax ovvero per via informatica (es. email o attraverso un'apposita

Città di Busto Arsizio
(Provincia di Varese)

pagina web del Comune), unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:

- a) *all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata il cadavere;*
- b) *al Responsabile ASL competente per il luogo di destinazione del cadavere;*
- c) *al responsabile della struttura ricevente, se diversa, dall'abitazione privata.*

4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della struttura ricevente, o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, per fax, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Art. 48 Servizio di Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/1925¹⁵ per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. 267/2000. Le Imprese di Pompe Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione. L'autorizzazione al trasporto e all'accesso ai cimiteri delle Imprese può essere sospesa in caso di gravi infrazioni al presente Regolamento.

2. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

3. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla L. 267/2000.

4. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n. 86¹⁶ e s.m.i.

¹⁵ R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, T.U. sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

Capo I - Costituzione ed amministrazione delle aziende speciali.

Art. 1 (art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

1. I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

... omissis ...

8) trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;

... omissis ...

¹⁶ Estratto della Legge 86/1990 "Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", Art. 18:

1. L'art. 358 del codice penale è sostituito dal seguente:

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Art. 49 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 42. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo che il cadavere sia stata imbalsamato, è riservato ai defunti destinati all'estero ed a quelli per i quali il medico necroscopo individua specifici rischi.
2. I trattamenti conservativi sono svolti a cura della impresa di pompe funebri interessata e sono eseguiti secondo quanto previsto dalla norma nazionale vigente e quanto eventualmente prescritto dall'A.S.L. competente per territorio.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri addetti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali e al sigillo di ceralacca, di cui al Art. 39, quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dei servizi cimiteriali. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna del cadavere che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'Art. 59 deve restare in consegna al vettore.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.
7. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo delegato potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.
8. Il Responsabile dell'A.S.L. o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

Art. 50 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

«Art. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

2. Il trasporto, eseguito con mezzi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza¹⁷, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. E' consentito il trasferimento della salma a cassa chiusa, dai luoghi di cura o altro sino all' abitazione da intendersi come porta di ingresso pedonale all'alloggio di qualunque abitazione (condominio, villetta, casa a più piani ecc.) e comunque ove trovasi la camera ardente organizzata all' accoglimento del feretro, così come da essa ha inizio il trasporto funebre con o senza corteo.

4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

5. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale a chi esegue il trasporto, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

6. Per i cortei funebri si osservano le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente inoltrata dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Pompa Funebre ai Servizi demografici del Comune che rilascerà entro 24 ore apposita autorizzazione. Non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre. Dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

7. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

8. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

¹⁷ R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

... omissis ...

Art. 27 (art. 26 T.U. 1926).

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

... omissis ...

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Art. 51 Trasporti gratuiti e a pagamento

1. E' a carico del Comune e a tariffa agevolata il trasporto di cadaveri di "indigenti" ovvero di defunti di famiglia/avente titolo indigente il quale stato di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali comunali, quando trattasi di cittadini deceduti e/o residenti a Busto Arsizio, per i quali venga fornita la cassa ad onere del Comune ai sensi del precedente Art. 8 ; tale trasporto sarà svolto con carro chiuso ed il tragitto dal luogo di decesso o obitorio al cimitero include anche la sosta (con scarico e carico del cadavere) per lo svolgimento delle esequie in chiesa o altro luogo di culto che sarà indicato dai familiari/aventi titolo; si richiama il comma 7 del precedente art. 8 del presente regolamento.
2. Sono invece a pagamento tutti gli altri trasporti e servizi funebri di salma.
3. E' compito del Comune il recupero dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.
4. Il Comune svolge il servizio di cui al comma precedente anche mediante convenzione con privati. Le tariffe sono ricomprese nella Griglia tariffaria cimiteriale.

Art. 52 Concessioni speciali

1. In caso di decessi di particolare risonanza pubblica a testimonianza del cordoglio cittadino, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato l'assunzione degli oneri relativamente alla fornitura del feretro, del trasporto e della sepoltura nei cimiteri cittadini, secondo quanto indicato al comma 7 del precedente art. 8 e tariffe di Griglia Tariffaria Cimiteriale.

Art. 53 Rimessa delle auto funebri e sosta autofunebri di passaggio

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del D.P.R. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria, e del nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento.
2. All'interno della vettura può essere collocato sul feretro un mazzo o cuscino di fiori, purché non trapelante umidità.
3. Per i trasporti fuori Comune è vietato collocare all'esterno del carro fiori o altro.
4. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate almeno una volta al mese e in particolare ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, e ogni qual volta siano state trasportati cadaveri di persone decedute per malattie infettive.
5. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

6. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

7. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di quanto disposto all' Art. 28.

Art. 54 Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane; il Sindaco disciplina le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, tenuto conto delle disposizioni riportate nel presente regolamento.

2. L'ufficio comunale fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell' ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con le modalità di cui al comma 1°, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno quindici minuti prima dell'ora fissata.

Art. 55 Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa, o in altro luogo di culto, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 56 Trasferimento di cadaveri senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 57 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'Art. 36 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere sia portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 58 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. Il trasporto di cadaveri nei cimiteri di altri Comuni a richiesta degli interessati, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio è correlato dai seguenti documenti:

- a) *Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto in caso di impossibilità a reperire il permesso di seppellimento.*
- b) *Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.*

3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del personale del comune o dell'impresa di trasporti funebri all' uopo incaricata dal Sindaco per le verifiche di cui al precitato Art. 42.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'Art. 36, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

7. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

8. Per i morti di malattie infettive-diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco previa osservanza delle prescrizioni dell'autorità sanitaria come previsto dall'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990.

9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, ove richiesto, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 59 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, previo parere favorevole del Responsabile dell'A.S.L.

Art. 60 Trasporti all'estero o dall'estero

1. Le prescrizioni di cui all'art. 27 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 si applicano per il trasporto di salme per o da altro Stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R. D. 1.7.1937, n. 1379. In questo caso, in conformità a quanto disposto dall'art.27 del D.P.R. 285/1990, il cadavere deve essere accompagnato dal passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco, per i cadaveri da estradare, o dalla competente autorità dello stato estero, per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale.

2. Per gli Stati non aderenti a tale Convenzione si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

3. Per l'introduzione nel territorio nazionale di un cadavere, deve presentarsi all'autorità consolare italiana apposita domanda secondo quanto stabilito dall'art.28 del D.P.R. 285/1990

4. Per l'estradizione di un cadavere verso Stato non aderente alla convenzione, alla domanda occorre allegare nulla osta dell'Autorità consolare dello stato di destinazione.

5. Si applicano in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 61 Trasporto di ceneri e resti

1. Con il comma 1 dell'art 3 del D.P.R. 254/2003 è stata introdotta norma dettante la definizione di resto mortale.

2. Per l'autorizzazione al trasporto di resti mortali e di ceneri è competente il Comune di decesso, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 285/1990 e ss e, successivamente al decesso, il Comune di sepoltura:

- a) *Se il trasporto avviene dentro il cimitero è sufficiente la sola registrazione di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- b) Se il trasporto avviene entro il Comune è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.*
 - c) Se il trasporto è da o per Stato estero la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco in uscita e all'Autorità Consolare italiana all'estero in entrata.*
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e/o di ossa umane e di resti mortali ammissibili
5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo Art. 58. previste dal D.P.R. 285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n. 6/2004 e s.m.i..

Art. 62 Trasporto di cadaveri per ragioni scientifiche e di studio – Prelievo per trapianto terapeutico

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, giusto quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n. 6/2004 e s.m.i...
2. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della Legge 02.12.0975 n.644 e successive modificazioni.

Capo 9 - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 63 Funzioni – Licenza/autorizzazione per l'esercizio di Pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri per poter svolgere la loro attività dovranno rispettare le norme previste dal R.R. Lombardia 6/2004, come modificato dal R.R. Lombardia 1/2007 e come integrati dalla L.R. Lombardia 33/2009, ed in particolare possedere i requisiti previsti dall'art. 32 (del suddetto R.R.), integrati dai chiarimenti contenuti nell'art. 6 della Circ. R. Lombardia n. 21 del 30/05/05.
2. La pubblicità svolta dalle imprese di Pompe funebri è regolata secondo la normativa vigente. L'Amministrazione, all'interno dei Cimiteri espone ed aggiorna l'elenco delle imprese di Pompe funebri che hanno sede sul territorio comunale.
3. A richiesta dei dolenti, le imprese di cui al precedente comma possono:
- a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;*
 - b) fornire feretri e accessori relativi;*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- c) occuparsi della salma;*
- d) occuparsi del trasporto in o da altri comuni;*
- f) svolgere attività di tanatoprassi.*

4 Le imprese, fermo restando il possesso della licenza di cui all' art. 115 del T. U. della legge di Pubblica Sicurezza¹⁸, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.

Art. 64 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) accaparrarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;*
- b) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;*
- c) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;*
- d) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;*
- f) trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni*
- h) utilizzare la forma dell'appalto per la gestione delle camere mortuarie o obitori, nonché per trasferire le salme dai piani dei vari istituti di cura o dalle abitazioni private o dall'ospedale fino al luogo di osservazione;*
- i) utilizzare per i trasporti fuori comune e per i riti funebri personale non in regola con il Contratto Nazionale di Lavoro.*

¹⁸ T.U. Della Legge di Pubblica Sicurezza, estratto: CAPO IV - Delle agenzie pubbliche

Art. 115. (art. 116 T.U. 1926). Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intramettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

E' ammessa la rappresentanza.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- l) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;*
- m) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per lo svolgimento dei funerali e per l'arrivo del cadavere al cimitero;*
- n) eseguire qualsiasi lavorazione non autorizzata (incisioni, rimozione lastre), posa arredi/accessori nei loculi, cellette ossari ceneri, negli elementi realizzati nei cimiteri e nei campi decennali.*

2 Ogni violazione a tali disposti comporta sanzione gravissima di cui al successivo TITOLO VCapo 2 - .

Art. 65 Idoneità di veicoli e locali

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

2. Ogni violazione a tale disposto comporta sanzione gravissima di cui al successivo TITOLO VCapo 1 -

.

TITOLO II LE AREE CIMITERIALI

LE OPERAZIONI CIMITERIALI

Capo 1 - I CIMITERI

Art. 66 Elenco cimiteri

1 Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1) *Cimitero Principale e Monumentale,*
- 2) *Cimitero di Sacconago,*
- 3) *Cimitero di Borsano,*
- 4) *Cimitero parco di Beata Giuliana (nuovo sito cimiteriale di previsione da P.R.C.C. e dal P.G.T. adottato).*

2 Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'Ordinamento degli Enti locali, ex lege D.Lgs. 267/2000.

3 L'Autorità sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

4 Ciascun cimitero ha una dotazione adeguata secondo legge (D.P.R. 285/1990 e L.R. 33/2009) di campi per l'inumazione dei cadaveri, nonché campi a rotazione ridotta per le inumazioni di resti mortali, campi speciali per la sepoltura di feti, parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi.

5 Inoltre ciascun cimitero:

- *ha aree e/o manufatti realizzati dal Comune per le sepolture private (individuali, familiari e collettività);*
- *ha Ossario e Cinerario comune per la deposizione, conservazione, dispersione in forma indistinta rispettivamente di resti ossei e ceneri.*
- *dovrà dotarsi di aree o zone (sulle quali realizzare) o androni o parti di muro di cinta (in cui attrezzare), ubicati in zone facilmente accessibili, centrali nonchè adeguate per qualità e servizi posti in prossimità, dove realizzare il "muro della memoria", sul quale poter collocare le lapidi alla memoria di defunti per i quali, in genere, si è provveduto alla cremazione e dispersione delle ceneri in natura, giardino della memoria, cinerario comune, ovvero affido ai familiari. Tali parti di cimitero dovranno consentire anche il servizio di luce votiva per soddisfare eventuali richieste di allaccio;*
- *dovrà adeguare la propria organizzazione all'accessibilità da parte dei disabili alle parti principali dei servizi del cimitero, quali Camera Mortuaria, servizi*

Città di Busto Arsizio
(Provincia di Varese)

igienici, nonché garantire l'accessibilità alle nuove realizzazioni di edifici funerari e di servizio come la Sala del Commiato ed i campi di inumazione, per quest'ultimi anche, nel caso, prevedendo spazi appositamente riservati, oppure garantendo la visitabilità attraverso una modalità di organizzazione del campo di inumazione adeguata e una condizione di fruizione attraverso la manutenzione periodica.

6 Il Cimitero Principale e Monumentale accoglie al suo interno il tempio crematorio a cui è annessa l'area per la dispersione delle ceneri nell'apposito "giardino della memoria".

Art. 67 Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 285/1990, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Il sistema cimiteriale ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, distinti in campi per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.
4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private a pagamento, individuali e familiari.
5. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, trasferimento sia all'interno che ad altro o da altro cimitero di cadaveri, di resti, di ceneri - dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, conservando i relativi atti ad essa riferiti.
6. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero, per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma degli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 396/2000¹⁹ Regolamento di Stato Civile

¹⁹ DPR n. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" (estratto):

... omissis ...

Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione)

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 75 (Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)

1. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o è stato cremato senza l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

7. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000.

8. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

9. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990.

10. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 68 Reparti speciali nel cimitero

1. Dovranno essere riservati campi speciali da destinare al seppellimento dei cadaveri, alla conservazione dei resti ossei, o ceneri di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Gli eventuali maggiori oneri conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti saranno inseriti nella Griglia Tariffaria Cimiteriale.

3. E' da individuarsi, in ogni cimitero comunale, un campo speciale per cadaveri inconsunti da destinare all'inumazione dei resti mortali quando provenienti dalle estumulazioni, in quanto il tempo di permanenza per tali resti in seppellimento in terra è a ciclo ridotto ad anni 5 ovvero ad anni 2, nel caso di utilizzo di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione come determinato dalla Circolare del Ministro della Sanità 10/1998.

4. Gli arti, le altre parti anatomiche ed i feti vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari; in tal caso, in via transitoria, vengono inumati in campo speciale per cadaveri inconsunti.

Art. 69 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i nati morti, i resti mortali e i resti ossei di cui all'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/199 e sono inoltre conservate le ceneri di persone:

- a) *decedute nel territorio del Comune di Busto Arsizio, qualunque ne fosse in vita la residenza;*

Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non è stato già formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige esclusivamente in conformità agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui all'articolo 10.

... omissis ...

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;*
- c) nati nel Comune di Busto Arsizio*
- d) con coniuge o parenti in linea diretta fino al 2° grado, residenti nel Comune.*
- e) con coniuge o parenti in linea diretta fino al 2° grado sepolti nel Comune,*
- f) nati morti, prodotti abortivi e prodotti del concepimento di genitori residenti,*
- g) resti mortali delle persone sopra elencate,*
- h) coloro che pur non essendo residenti nel Comune da questo sono migrati a seguito di ricovero presso casa di riposo o struttura sanitaria.*

2. Nei cimiteri comunali possono essere accolti i resti ossei e le ceneri delle persone ovunque residenti ed ovunque decedute, purchè in vita avessero espresso la volontà di essere sepolte nei cimiteri del Comune di Busto Arsizio. Tale volontà va dichiarata dall'avente diritto.

La ricezione dei resti ossei e delle ceneri è subordinata alla disponibilità di spazi e viene autorizzata in via secondaria e residuale rispetto alle esigenze, anche di previsione, degli aventi diritto di cui al comma 1, lettere da a) a f), e secondo tariffe come da Griglia Tariffaria Cimiteriale.

Nei modi previsti dalle norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale, possono essere sepolte nel cimitero parco le ceneri o i resti ossei, o disperse nel Giardino del Ricordo le ceneri di persone ovunque decedute, ovunque residenti, purchè, nel caso della dispersione delle ceneri, avessero espressa volontà in vita di tale pratica. In tale area possono essere ricompresi i posizionamenti di cippo o targa alla memoria secondo tariffe come da Griglia Tariffaria Cimiteriale.

3. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevuti i cadaveri, le ceneri i resti ossei nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi, ossari, cinerari o sepolture private oggetto di concessione cimiteriale ai sensi dell' Art. 113 e dell' Art. 114.

4. E' data facoltà, altresì, ai coniugi superstiti residenti da almeno 10 anni, richiedere il trasferimento in un cimitero cittadino del cadavere del coniuge defunto.

5. La sepoltura di cadaveri, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva, anche di previsione, o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Busto Arsizio.

6. La sepoltura di qualsiasi tipologia è soggetta a richiesta effettuata da chi ne ha diritto od interesse; qualora nessuno faccia richiesta per la sepoltura di un defunto vi provvederà il Comune nella forma dell'inumazione in campo comune, supponendo l'abbandono del cadavere per disinteresse da parte dei familiari, ovvero dichiarando lo stato di indigenza. Nel caso di non indigenza dei famigliari, riscontrata anche successivamente, il Comune si riserva di rivalersi sugli stessi delle spese.

Capo 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 70 Organizzazione del cimitero

1. I cimiteri tradizionali sono generalmente costituiti da:

- a) *Area cimiteriale propriamente detta, definita dal perimetro cimiteriale costituito da recinzione atta ad evitare il trafugamento di cadaveri, resti mortali, resti ossei o ceneri o suppellettili e ad evitare l'ingresso ad animali che possano determinare deturpamento o violazione di tombe,*
- b) *Parcheggio e relativa viabilità di accesso al cimitero,*
- c) *Verde di servizio, ovvero una fascia di area esterna alla recinzione con funzione di libero accesso per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione, per consentire lo scolo delle acque di superficie e per realizzare un filtro fra il cimitero e l'ambiente circostante,*
- d) *Campi di inumazione per cadaveri (per adulti e per bambini),*
- e) *Campi speciali per inumazione di resti mortali,*
- f) *Campo speciale (eventuale) da destinare al seppellimento di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone professanti culti o religioni diverse dalla cattolica,*
- g) *Aree per le sepolture in loculi individuali o colombario di cadaveri, resti ossei o ceneri,*
- h) *Aree per la sepoltura in tombe di famiglia per cadaveri, resti ossei o ceneri,*
- i) *Camera mortuaria,*
- l) *Ossario e cinerario comuni,*
- m) *Servizi igienici,*
- n) *Locali per gli addetti alla gestione dei servizi cimiteriali, guardiania, depositi, rimesse, spogliatoi e servizi,*
- o) *Ara crematoria,*
- p) *Struttura per il commiato,*
- q) *Cappella per lo svolgimento di esequie e commemorazioni*
- r) *Famedio (eventuale), ovvero luogo per le sepolture di cadaveri, resti o ceneri di cittadini illustri o benemeriti alla città,*
- s) *Aree per la dispersione delle ceneri.*

2. Il cimitero parco è una struttura principalmente destinata alla dispersione e/o conservazione di ceneri in ambiente prettamente a verde.

E' costituito dai punti del comma 1: a), b), c), h) ma solo per ceneri e resti ossei, i), l), o), q), ed è caratterizzato dai seguenti reparti per le sepolture:

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- 2.1 aree per la sepoltura in nicchie a terra di urne cinerarie o resti ossei in forma individuale o di famiglia*
- 2.2 aree per la sepoltura in loculi (cinerari) in colombari di urne cinerarie e resti ossei*
- 2.3 aree o percorsi per la collocazione di cippi della memoria*
- 2.4 aree per la dispersione delle ceneri*
- 2.5 area botanica; sviluppo di area con messa a dimora di essenze arboree ed arbustive peculiari del territorio e relativa segnaletica identificativa.*

Le varie tipologie che caratterizzano i reparti in cui è organizzato un cimitero sono descritte nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale.

3. Il cimitero, se necessario per le necessità comunali, previa rivisitazione quinquennale del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, potrà essere dotato di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

4. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

5. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Art. 71 Monumenti di famiglia per riuso

1. Nei Cimiteri Cittadini esistono, allo stato, le seguenti tipologie di monumenti:

- a) monumento a scavo per 3/6/9 posti salme;*
- b) monumenti a griglia o tunnel con le stesse caratteristiche del punto a);*
- c) monumenti "a giardino" con le stesse caratteristiche dei punti precedenti;*
- d) monumenti a tre posti salma con diretto accesso ai loculi a lato;*
- e) monumenti a sei posti salma con diretto accesso ai loculi nel mezzo;*
- f) monumento a un posto salma con sovrastante diretto accesso al loculo.*

2. In tutte le tipologie di cui alle lettere precedenti è consentito tumulare resti o ceneri fino ad esaurimento della capienza.

Art. 72 Cimitero per animali d'affezione

1. I Cimiteri per animali d'affezione sono strutture principalmente a verde, preferibilmente ubicate in aderenza con le strutture Cimiteriali comunali.

Nei cimiteri per animali d'affezione e' consentito l'interramento delle spoglie di tali animali o delle loro ceneri ovvero la dispersione di quest'ultime ma non la tumulazione.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

2. L'Amministrazione Comunale può decidere la fondazione e/o realizzazione di uno o più cimitero/i per animali d'affezione che potranno essere sia di istituzione privata che pubblica (comunale). Le disposizioni normative principali, relative a tale particolare cimitero, vengono definite nell'apposito Regolamento comunale per cimiteri per animali d'affezione.

3. Le caratteristiche tecniche e tipologiche caratterizzanti tale cimitero sono descritte nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale.

Art. 73 Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune è dotato di piano cimiteriale (PRCC) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 58 del 2013 in conformità alle norme di legge, al quale si rimanda per tutte le norme tecniche.

Capo 3 - LE OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 74 Inumazione (sepoltura nella terra)

1. Le sepolture in terra si distinguono in:

a) *sepolture in campo comune (INUMAZIONI); rientrano in questa categoria:*

a.1. *campo adulti in cui vengono sepolti i cadaveri degli adulti; non vengono seppellite parti anatomiche, che vengono destinate alla cremazione;*

a.2. *campo angeli in cui vengono sepolti i cadaveri dei bambini di meno di 10 anni di età, i nati morti, i prodotti abortivi e del concepimento; non vengono seppellite parti anatomiche, che vengono destinate alla cremazione;*

b) *sepolture in campo speciale e/o reparto speciale (INUMAZIONI); rientrano in questa categoria:*

b.1. *campo per resti mortali (cadavere inconsunto)*

b.2. *campo per religioni acattoliche*

c) *sepolture in area concessa a privati; rientrano in questa categoria:*

c.1. *tombini ad uno o due posti ovvero a più posti salma quando concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento*

c.2. *inumazioni private in giardini privati, in aree concesse a privati nelle parti a parco dei cimiteri*

c.3. *tombe di famiglia per ceneri e resti ossei in aree concesse a privati nelle parti a parco dei cimiteri*

Città di Busto Arsizio
(Provincia di Varese)

*c.4. sepolture individuali di ceneri e resti ossei in aree concesse
a privati nelle parti a parco dei cimiteri*

Le sepolture di tipo a) tutte e del tipo b.2), hanno durata ordinaria di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente, previo pagamento della tariffa per l'operazione di seppellimento e/o esumazione ordinaria, senza soluzione di continuità nello scavo delle fosse.

2. Per le sepolture da svolgere nei reparti speciali riservati ad altri culti religiosi, tipo b.2), potranno essere consentite altre modalità di sepoltura su richiesta, salvo compatibilità con le norme italiane, da normare specificatamente con Ordinanza del Sindaco.

3. Le sepolture di tipo b.1) hanno durata massima di 5 anni decorrenti dal giorno del seppellimento; tale durata potrà essere ridotta a 2 anni, anche per singola sepoltura, nel caso di utilizzo di idonee sostanze mineralizzanti ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n.10/1998.

4. Le sepolture di tipo c) hanno una durata superiore e vengono assegnate in concessione previo pagamento di relativa tariffa, trattandosi a tutti gli effetti di tumulazione.

Art. 75 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Per l'inumazione nel campo angeli è sufficiente che il cippo sia contraddistinto da un numero.

3. L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo: con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il concessionario cui è affidata la manutenzione dei cimiteri svolgerà ricognizioni circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture in genere ed in particolare delle inumazioni, provvedendo all'apposizione e all'invio di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione di pericoli riscontrati. E' a diretto carico ed onere dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di situazione di pericolo imminente.

4. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per:

- a) la immediata rimozione coattiva delle fonti di pericolo o dell'intero copritomba/lapide nel caso di condizione indecorosa (ad esempio: lapide*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

spezzata, o sbrecciata, o sporca o con iscrizioni incomplete/indecifrabili o con sviluppo di muschi/licheni od erbacce ecc...);

b) l'attivazione della procedura di decadenza del sepolcro nel caso di inumazioni per le quali sia stata rilasciata una concessione cimiteriale.

5. Il Comune provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica opportunamente rivalutata nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. La rimozione equivale alla acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica, la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

Art. 76 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al TITOLO III del presente regolamento.

3. Le tipologie edilizie destinate alla tumulazione di feretri, resti ossei e/o urne cinerarie, si distinguono in;

a) "Tombino": sepoltura in terra con pareti laterali in muratura e chiusura del vano funerario con soletta in lastrame di pietra o in laterizio e cls. Per uno o più posti salma.

b) "Loculo": vano funerario destinato ad accogliere un feretro, realizzato in fabbricato sia interrato che fuori terra.

c) "Ossarino": vano funerario destinato ad accogliere una o più cassette di resti ossei, realizzato in tomba di famiglia o colombario

d) "Cinerario": vano funerario destinato ad accogliere una o più urne cinerarie, realizzato in tomba di famiglia o colombario

4. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche tecniche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e modalità di chiusura del loculo o vano funerario, secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale.

Art. 77 Sepolture per cittadini illustri o benemeriti (famedio)

1. All'interno dei cimiteri potrà essere realizzato un famedio di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di uomini e donne che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Art. 78 Deposito provvisorio

1. E' ammesso il deposito provvisorio in altra concessione, per la durata massima di anni uno, prorogabile solo se la costruzione della sepoltura definitiva, cui il cadavere è destinato, è effettivamente iniziata ma in corso di ultimazione.

E' altresì ammesso il deposito provvisorio in mancanza di disponibilità di sepolture fino alla loro disponibilità.

2. Il cadavere deve essere in doppia cassa come previsto per le tumulazioni e sui loculi non sono ammesse decorazioni o ornamenti stabili.

3. Qualora alla scadenza non venga data la sistemazione definitiva al cadavere, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della stessa in campo comune.

4. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.

5. Il Comune può riservare alcuni loculi per uso di deposito provvisorio per casi di necessità dovuti a carenze di posti salma in loculo, purchè in corso di realizzazione (inizio lavori già verbalizzato), oppure per casi di ristrutturazioni di sepoltura a tumulazione. La tumulazione provvisoria dei cadaveri in tali loculi è consentita:

- a) *nel caso in cui sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;*
- b) *nel caso in cui sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area o di un manufatto allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;*
- c) *nel caso in cui debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari o nel caso debbano essere eseguite operazioni sui cadaveri già tumulati.*

6. La durata della provvisorietà è fissata dal Responsabile dell' ufficio, limitatamente al periodo previsto per l' ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati di durata annuale e rinnovabile.

La provvisorietà decade nel momento in cui il Comune sarà in grado di assegnare una concessione definitiva.

7. L'autorizzazione al deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone stabilito in tariffa.

Il canone di utilizzo è calcolato con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

8. La concessione della provvisorietà deve risultare da atto scritto, sulla base di istanza del richiedente e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

9. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale anche al di fuori dei casi di cui al precedente comma 1, ovvero anche presso loculi, ossari, cinerari o sepolture private, e dietro pagamento

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano in conformità alla diffida, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.

Art. 79 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie sono svolte dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto) e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

3. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del servizio tecnico competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

4. I cadaveri che risultano indecomposti sono destinati alla cremazione (laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza il parente più prossimo e, in caso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza degli stessi). Se invece richiesto dai familiari suddetti sono trasferiti in apposito campo o in campo comune in attività per essere inumati per un periodo minimo di 5 anni, riducibili a 2, d'intesa con l'A.S.L. quando sono utilizzati speciali prodotti enzimatici atti a favorire la mineralizzazione

Art. 80 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Ogni anno, entro il mese di settembre l'Ufficio cimiteriale provvederà per la stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui verranno indicati i cadaveri per i quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti in apposita bacheca per 90 giorni, come da R.R. n.6/2004, all'ingresso dei cimiteri interessati, e una palina segnaletica con dizione "Campo di prossima esumazione" verrà esposta sui campi da esumare, almeno 90 giorni prima.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo decennale è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 81 Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

2. Sono parimenti esumazioni straordinarie quelle effettuate a richiesta degli aventi diritto/famigliari la cui finalità è lo spostamento del cadavere in altre sepolture o la cremazione. Queste esumazioni possono essere effettuate unicamente qualora il Responsabile Tecnico del cimitero ne ravvisi la possibilità in relazione alla collocazione e allo stato della sepoltura.

3. Per le esumazioni si osservano le norme riportate nel Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 art. 82, 83 e 84, così come modificato ed integrato dal vigente R R. n. 6/2004 e s.m.i..

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell' elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

5. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell' Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 82 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono tutte quelle eseguite prima della scadenza della concessione. Si distinguono in:

a) estumulazioni effettuate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria;

b) estumulazioni effettuate, dietro richiesta dei famigliari/aventi titolo/concessionari trascorsi 20 anni dalla tumulazione.

c) estumulazioni effettuate, dietro richiesta dei famigliari/aventi titolo/concessionari, prima della scadenza della concessione ed entro i primi 20 anni dalla tumulazione, la cui finalità è lo spostamento del cadavere in altre sepolture o la cremazione, che devono però essere specificatamente autorizzate dal Sindaco sentito il parere dell'A.S.L..

d) estumulazioni effettuate, dietro richiesta dei famigliari/aventi titolo/concessionari, prima della scadenza della concessione in qualsiasi momento, con lo scopo di cremare il cadavere, con obbligo di collocare l'urna delle ceneri nello stesso loculo di provenienza del cadavere per tutta la durata della concessione. Tale obbligo è tassativo per ottenere l'autorizzazione a procedere.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Per i cadaveri che risultano indecomposti si osservano le norme del precedente Art. 79 . Le ossa che si rinvencono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. È consentita la cremazione delle ossa.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

6. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86, 87 e 88 del D.P.R. 285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R. R. n. 6/2004 e s.m.i.e, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento.
8. Le estumulazioni di cui al comma 3, lett.b) possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto; in tale periodo sono consentite ai soli fini dello spostamento del feretro o della sua cremazione.

Art. 83 Modalità di conduzione delle estumulazioni

1. Ogni anno, entro il mese di settembre, il Responsabile del servizio cimiteriale provvederà per la stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui verranno indicate le concessioni in scadenza per le quali si provvederà all'estumulazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti in apposita bacheca per 90 giorni, come da R.R. n.6/2004, all'ingresso dei cimiteri interessati.
2. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
3. I cadaveri estumulati che risultano indecomposti (resti mortali) sono destinati alla cremazione o, in caso di richiesta contraria, devono essere inumati in apposito campo speciale per un periodo minimo di 5 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
4. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, verrà predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee che andranno in scadenza l'anno successivo.
5. Il Responsabile del servizio cimiteriale ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, l'estumulazione di cadaveri per motivi di igiene e sanità, ad esempio per miasmi o fuoriuscita di liquidi cadaverici. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati (ai titolari della concessione) una diffida a provvedere, entro il termine di 48 ore dalla ricezione, alla rimozione della lapide, in modo da poter procedere.
6. Decorso il termine suddetto senza che il concessionario abbia ottemperato, si considera la concessione in "cattivo stato di conservazione" ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del D. P. R. n.285/1990 e si provvederà direttamente, ad opera del Comune, all'immediata inumazione del feretro, con comunicazione ai sensi dello stesso art. 63 del D.P.R. 285/1990, comma 2, dell'attivazione della procedura di revoca della concessione.
7. Qualora il concessionario provveda nei termini previsti alla rimozione della lapide, le operazioni, che saranno poste tutte a carico del concessionario, consistono:
 - a) *nella smuratura,*
 - b) *estumulazione del feretro,*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- c) ricofanatura del feretro con nuova cassa metallica esterna,*
- d) igienizzazione e pulizia del loculo,*
- e) ritumulazione e muratura della sepoltura.*

8. La ricollocazione della lapide sarà a carico e cura del concessionario entro i 6 giorni successivi.

9. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo speciale, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 84 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite a pagamento anche nel caso di rinuncia da parte dei familiari a qualsiasi disposizione sui resti (indecomposti). Parimenti è soggetta a pagamento la cremazione dei resti (indecomposti), ove non venga disposto diversamente dai familiari.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa vigente.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, anche nel caso di rinuncia da parte dei familiari a qualsiasi disposizione sui resti (indecomposti). Parimenti è soggetta a pagamento la cremazione dei resti (indecomposti), ove non venga disposto diversamente dai familiari.

Per quelle richieste dall' autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte. Va risolto altrimenti in quanto pagamento In via preventiva da chi ha fatto richiesta per conto dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 85 Raccolta delle ossa

1 Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 86 Movimentazione di cadaveri, urne cinerarie e resti ossei

1. La movimentazione di urne cinerarie o resti ossei è generalmente finalizzata a consentire la sistemazione presso un unico cimitero oppure in unica sepoltura di cadaveri, resti o urne cinerarie.

2. Le modalità di movimentazione dei cadaveri è eseguita secondo quanto disposta dagli Art. 82 e Art. 83.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

3. Le modalità di movimentazione delle urne cinerarie devono garantire l'integrità del sigillo dell'urna.

4. La movimentazione dei resti ossei deve prevedere:

- a) la verifica dell'integrità della cassetta e del sigillo,*
- b) eventuale sostituzione della cassetta se ossidata,*
- c) eventuale cremazione del resto osseo se richiesto dai familiari/aventi diritto/concessionari.*

5. La movimentazione delle urne cinerarie deve prevedere,

- a) la verifica dell'integrità dell'urna e del sigillo,*
- b) eventuale sostituzione dell'urna se ossidata o degenerata.*

I requisiti delle cassette resti ossei / urne cinerarie sono quelli previsti dal D.P.R. 285/1990

Art. 87 Rinvenimento di resti ossei ed oggetti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, o all'apertura di un loculo, le ossa che si rinvenivano dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario generale del Comune sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per depositarle in sepolture private in concessione. In tale caso i resti devono essere racchiusi in cassetta di zinco.

2. I materiali e le opere (lapidi, cippi, monumenti, ecc.) risultanti dalle esumazioni ed estumulazioni sono ritirati dagli operatori cimiteriali; essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso ovvero indirizzarli a discarica.

Nel caso di concessioni, prima della scadenza del termine di durata, gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

4. Qualora gli aventi titolo presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni cimiteriali oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

5. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia, di cui una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti e l'altra verrà depositata agli atti.

6. Gli oggetti preziosi ed in generale le cose di valore, e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi titolo ed in assenza di diverse disposizioni, essere consegnate al Responsabile del servizio che provvederà, nel caso di cose di valore, a darne avviso se possibile agli aventi titolo, e comunque a tenerli a disposizione per 12 mesi.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati a favore del Comune.

Art. 88 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse con la stessa procedura.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo o grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Ricordi strettamente personali che erano collegati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo (riferimento al D.lgs 42/2004).
6. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone indigenti che a tal fine ne facciano richiesta.
7. L'ingresso di qualsiasi manufatto funerario nei cimiteri o la sua uscita deve essere autorizzata dai Servizi cimiteriali comunali.

Art. 89 Rifiuti derivanti dalle attività cimiteriali

1. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (da esumazione ed estumulazione) sono equiparati a rifiuti urbani speciali, con l'eccezione dei materiali edili e lapidei; per entrambe le tipologie di tali rifiuti è disposta la raccolta e eventuale stoccaggio entro appositi contenitori (scarrabili autocompattanti o imballaggi a perdere flessibili) per conferire il rifiuto secondo la normativa vigente per lo smaltimento.
2. Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con Circolare n.21/san.89 - Settore Sanità ed Igiene - Servizio Igiene Pubblica - limitatamente alle parti compatibili con la presente nuova disciplina.

Capo 4 - CREMAZIONE

Art. 90 Crematorio

1 Il servizio di cremazione è servizio pubblico oneroso, esercitato secondo i dettami e i principi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. Presso il Cimitero Monumentale è istituito un Polo Crematorio con impianto di cremazione e apposita area per la dispersione delle ceneri.

3. Lo svolgimento del rito crematorio, dalla fase del commiato a quella della consegna delle ceneri, ovvero della dispersione delle ceneri ivi compresa la gestione amministrativa e contabile occorrente per il funzionamento degli impianti e per le concessioni di nicchie cinerarie, è affidata in concessione a società in possesso di requisiti specifici.

4. Il concessionario deve garantire il decoro nel corso dell'intero processo di cremazione, nonché la massima sicurezza di igiene in tutte le fasi di cremazione, dall'introduzione del cadavere in forno fino al prelievo delle ceneri per il loro versamento in urna cineraria, nonché nelle fasi dell'eventuale dispersione.

5. Il servizio di cremazione è a pagamento (fatti salvi i casi di indigenza per i quali il pagamento del servizio è a carico del comune di residenza del defunto) mediante l'applicazione di tariffa a cura del concessionario che provvederà ad introitare direttamente ed integralmente i relativi corrispettivi. È a pagamento anche il servizio in nicchia cineraria presso il Polo Crematorio.

6. Le tariffe applicate dal concessionario, sono quelle stabilite in ottemperanza alle direttive del Ministero dell'Interno. Le altre tariffe sono calcolate in rapporto percentuale a quelle valevoli di anno in anno per la cremazione di cadavere. In mancanza di revisione verrà data applicazione alle condizioni di cui al contratto con il Concessionario.

7. Per i cittadini di Busto Arsizio verranno applicate le tariffe concordate dall'Amministrazione Comunale con il concessionario nell'apposito capitolato d'appalto.

8. La regolare esecuzione del servizio di cremazione da parte del concessionario, compreso l'ingresso al Cimitero di feretri o di contenitori di resti mortali od ossei parti anatomiche ecc. destinati a cremazione, è soggetta alla vigilanza del gestore del Cimitero. La ricezione di feretri e resti nei casi di chiusura del Cimitero può essere effettuata dal concessionario del Crematorio, che provvederà a consegnare la documentazione attinente al gestore del Cimitero.

Art. 91 Termini per la cremazione/deposito in celle frigorifere

1. Le operazioni di cremazione di cadaveri hanno luogo, di norma, entro 10 giorni lavorativi, dal ricevimento del cadavere.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

2. Le operazioni di cremazione di resti mortali, oppure di parti anatomiche riconoscibili o di resti ossei di un defunto o più defunti²⁰, hanno un diverso termine di tempo entro il quale queste potranno avvenire:

- *25 giorni lavorativi, per cremazione a richiesta individuale,*
- *secondo la disponibilità dell'impianto e nei termini specificatamente concordati di volta in volta, per richieste di cremazioni massive (es. cremazione di resti ossei provenienti da riordino o dismissione di "ossari comuni").*

3. I cadaveri in attesa di cremazione, devono essere messi in deposito in idonea cella frigorifera, fino al momento della cremazione.

4. Il deposito di cadaveri destinati a sepoltura nei cimiteri cittadini per tumulazione o inumazione possono attendere fino ad un massimo di 5 giorni dal loro ricevimento in cimitero, quando già recapitati in cassa chiusa.

Stesso periodo massimo di tempo è previsto per la sosta del cadavere in Camera mortuaria ovvero nel deposito di osservazione, sia del Cimitero comunale che di strutture sanitarie (case di cura, ospedali, case di riposo, luoghi specificatamente previsti dall'ASL).

Trascorso tale tempo massimo, prima o dopo l'espletamento del funerale, il feretro confezionato e chiuso, in cui è stato deposto il cadavere, essendo in attesa di sepoltura può, a richiesta ed onere degli aventi diritto, essere conservato in cella frigorifera adeguata, presente presso il Tempio Crematorio, per un tempo massimo di 15 gg. scaduto il quale avverrà la sepoltura d'Ufficio per inumazione in campo comune in uno dei cimiteri comunali che saranno idonei in quel momento al suo seppellimento.

La spesa per la conservazione del cadavere (cassa chiusa con cadavere) in cella frigorifera idonea è a carico dei familiari del defunto secondo apposita tariffa; nel caso di cadavere abbandonato è a carico del Comune così come la sua sepoltura, salvo rivalsa nei confronti dei familiari.

5. Le operazioni cimiteriali ed uso degli ambienti e/o attrezzature cimiteriali, affidate (od anche realizzate ed affidate) al gestore del "forno crematorio", sono distinte nella Griglia tariffaria nella quale sono individuate tariffe adeguate ovvero agevolate o quando, gratuite, per il Comune stesso.

Art. 92 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione viene data dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità

²⁰ *Caso in cui si deve provvedere alla cremazione dei resti ossei provenienti da "Ossari comuni" dei cimiteri, quindi da luoghi in cui i resti ossei dei cadaveri sepolti, sono state custodite in modo indistinto; quindi l'operazione di cremazione riguarda un contenitore appositamente attrezzato e dimensionato per raccogliere tali resti affinché sia garantita l'accurata esecuzione della cremazione richiesta.*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Nel caso di cremazione di cadavere precedentemente inumato o tumulato, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficiale di stato civile del luogo ove è sepolta il cadavere.

2. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni, o tumulate da almeno venti previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della maggioranza assoluta di tutti gli interessati. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, questi autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni di cui al presente Regolamento. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione alla cremazione prevista dalle normative vigenti, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni indicate dalle leggi. (legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i.)

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. 285/1990.

5 La dispersione delle ceneri è eseguita nel rispetto delle norme previste dalla legge 30.3.2001, n. 130.

Art. 93 Modalità operative per la cremazione

1. Dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione ed è fatto divieto di effettuare la cremazione di parti metalliche sia facenti parte dei cofani funebri sia che siano costituite da eventuali corpi estranei (peace-maker od altro) presenti nel cadavere o nei resti mortali che risultano essere inquinanti per l'esterno e/o incompatibili con l'impianto di cremazione.

Qualora il defunto sia portatore di peace-maker è prevista l'asportazione prima della cremazione, anche presso il forno stesso se attrezzato.

2.Ogni operazione di cremazione e di consegna delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in quattro esemplari, uno dei quali deve essere conservato dal concessionario del Crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna qualora la stessa venga tumulata in altro Cimitero, o per la quale venga chiesto l'affido, il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile del comune di decesso e il quarto sarà consegnato al Servizio di Custodia.

3. Tutte le operazioni di cremazione e/o di dispersione devono essere trascritte rispettivamente nel registro delle operazioni di cremazione e nel registro di dispersione a cura degli operatori del Concessionario.

4.Il registro delle operazioni di cremazione, può essere tenuto anche in modalità informatica e contiene nome e cognome delle persone cremate, la data di morte, la data di cremazione, il numero di sigillo, l'operatore della cremazione, la destinazione

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

delle ceneri. In caso di parti anatomiche e feti viene indicata la provenienza, la data di cremazione e il luogo di destinazione delle ceneri.

5. Il registro delle operazioni di dispersione contiene nome e cognome delle persone le cui ceneri vengono disperse, data della dispersione e l'operatore della dispersione.

6. Il concessionario fornisce giornalmente al Servizio di Custodia del Cimitero l'elenco delle cremazioni che il giorno successivo faranno ingresso al Cimitero per essere avviate alla cremazione. Il Custode del Cimitero, provvede a verificarne il transito, annotandolo su apposito registro conservato presso il Cimitero.

7. Al concessionario è fatto obbligo di predisporre un apposito archivio, anche informatizzato, suddiviso per anni, contenente i documenti delle operazioni svolte e al quale potrà accedere anche personale comunale in occasione di ispezioni periodiche.

8. Il responsabile del Cimitero potrà accedere all'archivio del Polo Crematorio in qualsiasi momento, previa richiesta da inoltrare al concessionario.

Art. 94 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, infrangibile, e debitamente sigillata per evitare profanazioni. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un unico cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel caso di resti mortali ove tali dati non siano sempre disponibili dovranno essere riportati i dati relativi indicati nelle autorizzazioni.

2. Il verbale di cremazione registra anche la destinazione delle ceneri e le generalità della persona a cui viene consegnata l'urna cineraria e che sottoscriverà l'assunzione di responsabilità di conservazione nei termini di legge;

3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare dal verbale che deve essere redatto in quattro esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal gestore del Crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna, il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile ed il quarto va consegnato al Servizio di Custodia.

L'urna deve essere ritirata entro 15 giorni dalla data di cremazione, oltrepassato tale periodo il deposito sarà a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

4. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

6. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune e comunque, secondo le modalità ammesse dalla Legge 30.3.2001 n. 130.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune

Art. 95 Conservazione nei cimiteri delle ceneri

1. A richiesta degli aventi titolo e in seguito a eventuale rilascio di concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in cinerari o in colombari, o in loculi o in tombe di famiglia, o in cinerario comune.

2. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in manufatti, costruiti su aree del cimitero appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art.79, comma 3 del D.P.R. 285/1990, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso saranno soggette a preventiva approvazione da parte del Comune, al fine dell'osservanza di quanto disposto dall'art.92, comma 4 del citato decreto.

3. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba privata, tombino, in relazione alla capienza, anche se presente nello stesso loculo un feretro, oppure le ceneri in cinerario.

4. Le urne cinerarie possono, altresì, essere tumulate in apposito manufatto interrato. Il manufatto deve avere caratteristiche tali che l'urna allo scadere del periodo di concessione possa essere integralmente recuperata, e, analogamente a quanto previsto per i resti ossei, destinata secondo le indicazioni dell'avente titolo delegato, o, in mancanza di questo, le ceneri disperse nel cinerario comune.

5. Le fosse per la tumulazione nel terreno di urne cinerarie devono avere la identificazione della sepoltura con manufatto durevole e resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte e numero identificativo assegnato.

Art. 96 Affidamento delle ceneri

1. I familiari possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, in conformità alla normativa vigente, legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i. (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della L. R n. 22/2003 e del R. R. n. 6/2004. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni. L'affidatario delle ceneri sarà l'avente titolo delegato, ed è unico responsabile dal momento della consegna, della custodia delle ceneri.

2. La domanda di affidamento deve prevedere una dichiarazione da parte dell'avente titolo delegato (affidatario) che comprenda, fra l'altro:

- a) *l'assunzione personale della responsabilità della custodia;*
- b) *la ragionevole garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- c) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'avente titolo delegato, con preavviso da concordare con lo stesso;*
- d) che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale dall'avente titolo delegato;*
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;*
- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;*
- g) la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;*

3. Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che verrà rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge od altro avente titolo delegato, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate, Il cambiamento di residenza o il decesso dell'affidatario comportano comunicazione al Comune, ferma restando la possibilità di tumulazione o di conferimento in cinerario comune.

4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, queste saranno consegnate presso il cimitero principale perché vengano tumulate o disperse nel cinerario comune.

5. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;*
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;*
- c) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;*
- d) della data in cui si passa la responsabilità della custodia delle ceneri all'affidatario*
- e) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.*

6. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, o nel caso di dispersione delle ceneri all'interno del cimitero o in natura, può essere realizzata, a spese dell'avente titolo delegato, e collocata nel cimitero parco o giardino del Ricordo, apposita targa o

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

cippo, che riporta i dati anagrafici del defunto. Tale operazione è subordinata a rilascio di concessione cimiteriale e assoggettata a tariffa.

Art. 97 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà tramite disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione e della dispersione delle ceneri.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri avviene secondo quanto previsto dalla vigente normativa. E' rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è stata autorizzata la cremazione. In caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero; la dichiarazione per l'affidamento è presentata al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate.
3. La dispersione delle ceneri è fatta su richiesta dell'avente titolo delegato.
4. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 13 della L. R. n. 33/2009, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse.
5. Copia del documento di cui al comma 4 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono state affidate.
6. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate.
8. La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato, oppure dall'esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
9. La dispersione delle ceneri può avvenire, nel rispetto delle normative vigenti (legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i., L. R. n. 33/2009 e R. R. n. 6/2004, R.R. n.1/2007):
 - a) *all'interno del Cimitero nel cinerario comune (manufatto dove le ceneri vengono conservate in forma indistinta) o nel Giardino del ricordo presso il cimitero principale. La dispersione è ammessa nell'apposito Giardino anche per cremazioni effettuate presso altri Crematori nonché per tutti coloro che sono stati cremati in loco;*
 - b) *fuori dal Cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari; è vietata nei centri abitati;*
 - c) *in natura; la dispersione nei laghi (con l'eccezione dell'Idroscalo) nei fiumi e nei corsi d'acqua (con l'eccezione dei fossi fognari ed irrigui) è consentita nei*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

terreni fuori dai centri abitati e comunque a distanza di almeno 200 metri dalle abitazioni.

10. In ogni caso il gestore del servizio iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cimitero o l'affidamento all'avente diritto.

11. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano :

- a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono;*
- b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.*

12. All'interno delle aree cimiteriali la dispersione delle ceneri è prevista in apposita area e nell'ampliamento a cimitero parco del cimitero di Beata Giuliana.

13. L'area per la dispersione delle ceneri sarà attrezzata principalmente a verde, consentendo l'apposizione di piccole targhe commemorative che sono definite e normate nelle Norme Tecniche di Attuazione nel Piano Cimiteriale. Nell'area a verde per la tumulazione in manufatti interrati delle ceneri, sarà possibile realizzare tombe ipogee sia per sepolture singole di ceneri che per sepolture multiple di ceneri e/o resti ossei, queste ultime da considerare quali tombe di famiglia. Tali modalità di sepoltura comportano il rilascio di concessione cimiteriale.

14. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purchè non in contrasto con il luogo cimiteriale e/o lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.

15. Qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni circa il luogo in cui debba avvenire la dispersione e gli aventi titolo non si siano pronunciati in merito entro novanta giorni dalla cremazione, le stesse verranno disperse nel cinerario comune o nel Giardino del ricordo da parte del personale del gestore del Crematorio. In attesa della decisione l'urna è depositata presso il Crematorio a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

16. Per la dispersione all'interno del Giardino del Ricordo viene redatto verbale dal concessionario del Crematorio. Il verbale di dispersione deve essere redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Concessionario del Crematorio, uno deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile ed il terzo va consegnato al Servizio di Custodia.

17. In caso di dispersione l'urna può essere riconsegnata al Crematorio per lo smaltimento secondo apposita normativa.

Capo 5 - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 98 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco; ove lo stesso non emani disposizione diversa l'orario è il seguente:

- orario invernale (corrispondente alla seconda quindicina di novembre e per tutto marzo): 8.00 17.00

- orario estivo (corrispondente al mese di aprile e fino alla prima quindicina di novembre) 8.00 18.00

2. Durante il periodo invernale ed estivo i Cimiteri rispetteranno la chiusura per l'intera giornata di mercoledì. In corrispondenza delle festività dei morti (la settimana antecedente e quella successiva) rimarranno comunque aperti secondo l'orario stabilito in tutti i giorni della settimana

3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell' orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 99 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri i visitatori non possono entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile del servizio cimiteriale non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli.

2. Sono pertanto concessi permessi di entrata con automezzo ai disabili, muniti di apposito contrassegno, esposto in maniera ben visibile unitamente al permesso rilasciato dal competente ufficio comunale, e agli ultrasessantacinquenni con problemi di deambulazione risultanti da certificazione medica. La scadenza del permesso comunale ha scadenza contestuale allo scadere di validità del contrassegno disabili.

3. A costoro l'ingresso è permesso nei giorni di martedì e sabato, non festivi, negli orari di apertura del cimitero, avendo riguardo che il numero dei veicoli presenti nel cimitero non superi i cinque nel cimitero principale e nel cimitero parco, mentre presso gli altri cimiteri sono consentiti solo due mezzi contemporaneamente.

4. L'Amministrazione si riserva di sospendere o revocare i permessi di ingresso qualora venga istituito un servizio alternativo all'ingresso con automezzo proprio.

5. E' vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

c) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati da adulti.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- d) alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;*
- e) ai cani o altri animali, escluso nel cimitero per animali d'affezione;*
- f) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa senza la preventiva autorizzazione da parte del personale incaricato;*
- g) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;*
- h) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto.*

6. In occasione dell'ingresso del corteo funebre potranno essere date autorizzazioni particolari da parte del servizio di custodia del cimitero.

7. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, e quelli utilizzati per il trasporto di feretri, resti mortali, e i mezzi di servizio cimiteriali e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

8. Gli automezzi di ditte private autorizzate all'esecuzione di opere di manutenzione dei cimiteri devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

9. I fioristi, in possesso dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento del loro servizio, potranno accedere al Cimitero previa richiesta riportante l'elenco del personale addetto, dei mezzi utilizzati e limitatamente durante l'apertura mattutina.

10. L'accesso con automezzo di ditte o marmisti o artigiani funerari che eseguono lavori nei cimiteri è consentita secondo gli orari e alle condizioni stabilite dal gestore del cimitero.

11. Le infrazioni alle norme previste dal presente articolo sono sanzionate dal Comando di Polizia locale ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e smi.

Art. 100 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;*
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;*
- accedere con automezzi tali da ostacolare la visione di ciò che viene trasportato. Tutti gli automezzi sono comunque assoggettati a possibile verifica da parte del personale preposto;*
- introdurre oggetti irriverenti;*
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;*
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- *accumulare neve sui tumuli;*
- *portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;*
- *danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;*
- *disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), fare pubblicità sotto qualsiasi forma diretta o indiretta;*
- *fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;*
- *eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, e comunque eseguire lavori senza la relativa autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio;*
- *disturbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;*
- *assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;*
- *qualsiasi attività commerciale.*

2. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

3. In occasione di particolari ricorrenze e quando si preveda un notevole afflusso di persone e veicoli, le attività di commercio ambulante saranno autorizzate dall'Ufficio Commercio in aree appositamente individuate con specifico provvedimento.

4. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

5. I comportamenti non conformi di cui al comma 1 saranno sanzionati ai sensi dell'Art. 145, considerati come sanzione grave, assoggettati a sanzione pecuniaria.

Art. 101 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio competente.

Art. 102 Cura delle tombe

E' obbligo alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere in stato decoroso e curato gli ornamenti delle tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Art. 103 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, o quando sporgano dai lati della concessione così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli o ostacolino il passaggio, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 104 Ornamento delle tombe

1. Sulle sepolture in campo comune si possono deporre fiori recisi e piantumare arbusti floreali o sempreverdi, nelle modalità previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale, purché contenute nello spazio libero del recinto del copritomba avendo cura che radici e rami non ingombrino i corselli posti a fianco di ogni sepoltura.
2. Sulle fosse è altresì consentito, a richiesta degli interessati, collocare a proprie spese, croci, monumentini o lapidi con le modalità di cui Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale.
3. Nel Cimitero parco è consentito deporre fiori recisi e piantumare alberi, arbusti floreali o sempreverdi, nelle modalità previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale.
4. Nei loculi, ossarini e cinerari in colombari è consentito il collocamento di arredi funebri decorativi, iscrizioni e lampade votive, nelle modalità previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale. E' comunque perseguito lo scopo della cura dei luoghi di seppellimento attraverso la deposizione di fiori recisi o composizioni floreali. Sono tollerati vasi di piante floreali solamente nei periodi di commemorazione dei defunti (15 giorni prima e 15 giorni dopo la data di commemorazione) purché la loro deposizione in prossimità delle sepolture non determini intralcio, pericolo e comunque sia assicurato il decoro.
5. E' vietata la posa delle decorazioni in argomento fuori dai limiti oggetto di concessione e la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide e di ricordi e decorazioni facilmente deperibili nonché l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. Le lapidi al termine del periodo di concessione diventano di proprietà del Comune. Nei tombini e nelle tombe di famiglia è consentito il collocamento di arredi funebri decorativi, iscrizioni e lampade votive, nelle modalità previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale.
7. E' permesso a favore dei concessionari, previo espletamento delle formalità di cui al presente regolamento, il reimpiego di materiali in caso di spostamento di sepoltura, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

8. Le verifiche dei monumenti e delle decorazioni sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 105 Materiali ornamentali

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le scritte e gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

2. Il Responsabile tecnico del servizio cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all' Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri di cui all'art. Art. 88 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 106 Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali

1. Per le sepolture private, è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di:

- aree nelle quali poter inumare i propri defunti,
- aree per edificare tombe private,
- manufatti di varie tipologie costruiti dal Comune (Cappelle, Edicole, Sarcofagi, Colombari, ecc.).

2. Le aree pertanto possono essere concesse in uso per:

- a) la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
- b) l'impianto, a cura e spese di privati od enti, di campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano generalmente:

- a) sepolture individuali (loculi, a posto salma singolo e doppio, cellette ossario e cinerarie a posto singolo, doppio e quadruplo);
- b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle, edicole, cripte, arcate, per cadaveri, campetti, cellette, tombe di famiglia per ceneri e resti ossei ecc.);
- c) targhe e cippi alla memoria.

4. La concessione è predisposta dal Servizio cimiteriale a seguito dell'assegnazione del manufatto o area da parte del Responsabile del servizio cimiteriale.

La concessione del diritto d'uso (di loculo, ossario, cinerario, cippo e/o targa, tombino, tomba di famiglia e/o di un area cimiteriale per l'inumazione privata o per la costruzione di tomba di famiglia secondo PRCC e bando), consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali in concessione diventano, allo scadere della concessione stessa, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Le concessioni hanno durata limitata e fissata nel documento di rilascio della concessione stessa.

5. Il rilascio della concessione è subordinato:

- alla richiesta di sepoltura privata,
- alle condizioni di chi può presentare la richiesta di concessione,
- alla condizione di “familiare appena defunto” o di “resti ossei o ceneri” derivanti da esumazione o estumulazione, nonché in seguito ad assegnazione per aggiudicazione di bando pubblico,
- alla disponibilità di manufatti o aree ad uso privato,
- all'accettazione del documento patti e condizioni della concessione,
- al pagamento della tariffa vigente per la concessione.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa. In particolare l'atto indica:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata e la decorrenza;
- c) la/le persona/e, o nel caso di Enti il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- d) la nomina di eventuale “benemerito”;
- e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di subentro, decadenza e/o revoca;

7. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, o associazioni, anche gratuitamente, aree, purchè previste dal Piano Regolatore comunale cimiteriale, per la realizzazione di sepolcri per sole ceneri e/o resti ossei o monumenti sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

8 La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 107 Durata delle concessioni

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 285/1990.

2. Le concessioni hanno la seguente durata in funzione della tipologia:

a) Avelli composti da:

- | | |
|--|---------|
| - loculo singolo | 30 anni |
| - loculo doppio (a 2 posti salma distinti) | 50 anni |
| - ossario/cinerario singolo | 50 anni |

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

- *ossario/cinerario doppio* *50 anni*
- *ossario/cinerario 4 posti ed oltre* *50 anni*

b) Tombe private composte da tombe di famiglia comprendenti:

- *area per costruzione di manufatto* *33 o 66 o 99 anni*
- *area e/o cappelle a 8 posti* *33 o 66 o 99 anni*
- *area e/o edicole a 12 posti* *33 o 66 o 99 anni*
- *area e/o cripte a 6 posti* *33 o 66 o 99 anni*
- *sarcofago max 3 posti* *33 o 66 o 99 anni*

c) Tombini comprendenti:

- *tombino a 1 posto salma* *30 anni*
- *tombino a 2 posti salma* *50 anni*
- *tombe cinerarie fino a 9 posti* *99 anni*
- *cinerario singolo interrato* *50 anni*
- *cippo o targa alla memoria* *50 anni*

La decorrenza della concessione coincide con la data di emissione del primo (nel caso di pagamento frazionato) documento contabile del Comune che deve essere antecedente all'occupazione della concessione stessa

3. Dal 1 gennaio 2018 non saranno più concedibili i tombini per estinzione di questa tipologia di sepoltura, secondo le pianificazioni di utilizzo delle sepolture previste dal vigente Piano Regolatore cimiteriale.

Art. 108 Modalità

1. La sepoltura di famiglia di cui all'Art. 107, lettera b) può essere concessa a persona o Enti o associazione purchè residenti nel Comune.

2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di subentro a seguito di decesso del titolare originario, di più di una tomba di famiglia, salvo che richieda una nuova tomba di famiglia per sole ceneri o resti ossei nel cimitero parco.

3. La sepoltura privata di cui all'Art. 107, lettera a) e c) può essere concessa:

- ad uno o più posti salma in loculo (Colombario o Tombino), solo in occasione di un decesso;
- negli avelli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri.

4. Non è ammessa la pre-concessione (concessione in vita o senza presenza di cadavere) di manufatti da costruirsi o costruiti da parte del Comune: loculi, ossari e cinerari (R.R. n. 6/2004).

5. Nel caso di più concessionari originari, e quindi fondatori del sepolcro, gli stessi possono proporre, anche in seguito, al Comune la divisione tra loro dei posti salma, resti ossei/ceneri, pro quota parte, attraverso scrittura privata autenticata, che avrà valore per sé e i propri aventi diritto alla sepoltura. Tale suddivisione potrà avvenire

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

anche all'atto del subentro. In quest'ultimo caso, con scrittura privata autenticata prodotta da ciascun cointestatario.

6. Prima della stipula dell'atto il concessionario deve inoltre:

- nominare, nel caso di più cointestatari, l'avente diritto delegato che rappresenterà tutti i concessionari originari e/o aventi titolo di ogni famiglia nei rapporti con il Comune, ad eccezione della gestione dell'uso delle tombe, a cui provvederà ciascun concessionario;
- eseguire il versamento o la presentazione dell'effetto (garanzia fideiussoria bancaria), quale deposito cauzionale, quando previsto, a garanzia dell'esecuzione delle opere di costruzione o finitura al fine del risarcimento di eventuali inadempienze o danni, nonché se prescritto alla copertura totale o parziale di sanzioni che il Comune potrà comminare allo stesso Concessionario.

7. Il deposito cauzionale o di garanzia di cui al precedente comma 6 è rimborsato dopo il rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune.

8 Per ogni nuova costruzione di colombari a loculi e/o ossari/cinerari l'assegnazione è effettuata secondo l'ordine di decesso, da destra verso sinistra, in verticale, dal basso verso l'alto per ogni fila. E' riservata, per cittadini disabili e/o ultra settantacinquenni, una percentuale del 10% di tali manufatti posti alla prima e seconda fila dal basso per loculi e cinerari, e seconda terza e quarta fila dal basso per ossari.

9. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

10. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo quanto previsto dal Piano Regolatore cimiteriale comunale e poi dalla effettiva disponibilità, solo attraverso bando di assegnazione che potrà avere come criteri generali:

- condizione di presenza di uno o più cadaveri da tumulare,
- retrocessione di tutte le concessioni in atto intestate a chi ne fa richiesta e suoi familiari diretti (condizione di bando che può essere ristretta secondo condizione, su scelta del Responsabile del servizio cimiteriale),
- residenza del richiedente la concessione, nel Comune.

Sulla base dei criteri del bando, saranno stabiliti dei punteggi validi per la graduatoria²¹.

²¹ Esempi di condizioni che potranno essere inserite nel bando di assegnazione:

- a) numero di salme già sepolte da poter ospitare,
- b) numero di resti ossei e ceneri già sepolte da ospitare,
- c) obbligo della retrocessione delle concessioni in atto al richiedente di loculi, tombini, tombe di famiglia, ossari, cinerari, ovvero dai diretti famigliari fino al primo grado di parentela,
- d) numero e tipologia delle retrocessioni che possono essere effettuare, conseguenza dei precedenti punti a) e b),

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

11 Nel caso di “coniuge superstite” ultrasettantacinquenne è data la facoltà di chiedere ed ottenere all'atto della tumulazione del deceduto, la concessione del loculo accanto a quello in cui verrà tumulato il suddetto familiare deceduto.

12. Il cambio (o permuta) di sepolture riguarda unicamente quelle a tumulazione e specificatamente le tombe individuali in muratura, i colombari, gli ossari, i cinerari e/o i corrispondenti diritti, ed è ammesso solo con il consenso esplicito dell'Amministrazione comunale, che decide caso per caso. Qualora la richiesta di permuta comporti lo svuotamento del sepolcro, l'istanza di autorizzazione al trasferimento dei defunti, se accolta, comporta l'estinzione della concessione, che ritorna conseguentemente nella piena disponibilità del Comune. La nuova concessione viene accordata per la durata residua della sepoltura originaria. La permuta comporta, se si tratta di posti di eguale valore a tariffe correnti, il pagamento di una somma percentuale della tariffa vigente relativa alla sepoltura appositamente stabilita nella Griglia tariffaria; se si tratta invece di permutare un posto con altro di tariffa superiore, deve essere versata anche la differenza in più della tariffa. Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di permuta di un posto con altro di minor valore.

Art. 109 Diritto d'uso delle concessioni

1. La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta jure sanguinis fra il discendenti in linea retta del primo concessionario. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare i coniugi, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i rispettivi coniugi; il diritto è esteso fino al secondo grado di parentela in senso diretto ascendente e fino al terzo grado di parentela in senso diretto discendente, mentre è limitata alle salme dei collaterali e degli affini di secondo grado e dei soli benemeriti qualora specificatamente nominati e dichiarati all'atto del rilascio della concessione ovvero al momento del subentro.

2. Il diritto di seppellimento fra i titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

3. Nei sepolcri familiari concessi prima del 10/02/1976, il diritto d'uso, alla morte del fondatore del sepolcro, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta fino al sesto grado, quarto grado ai collaterali e primo grado agli affini. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

4. Se il concessionario è un ente o associazione, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o associazione deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

e) *concessione in via eccezionale a favore di quel richiedente di età superiore a 65 anni, che dimostri di non avere parenti od affini fino al 2° grado.*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

5. Il diritto di sepoltura relativo a loculi in colombario a posto salma singolo o doppio o tombini a posto salma singolo o doppio, è riservato alla persona per la quale viene stipulata la concessione, al coniuge e suoi famigliari in linea diretta:

- fino al secondo grado di parentela in linea discendente,
- fino al primo grado di parentela in linea ascendente.
- fino al primo grado per gli affini.

Non può essere ceduto in alcun modo.

6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo sia o meno presente un feretro fino a sua completa capienza.

7. E' comunque sempre ammessa la possibilità di inserire in un manufatto (loculo) salme di famigliari provenienti da altre sepolture qualora la capienza lo permetta nel rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti. E' possibile introdurre resti ossei e/o resti cinerari di familiari discendenti fino al quarto grado, ascendenti fino al quarto grado, collaterali ed affini fino al quarto grado secondo quanto previsto in Griglia tariffaria.

8. Ogni celletta ossario esistente raccoglie, di norma, i resti ossei (ed eventualmente le ceneri) di una sola persona; tuttavia per i suoi parenti fino al 2° grado e per il coniuge, è ammesso l'inserimento dei resti ossei e delle ceneri ove le dimensioni del vano lo consentano. In tal caso dovrà essere versata al Comune apposita tariffa prevista nella Griglia tariffaria.

9. Le cellette possono essere concesse:

- per la futura sepoltura di resti ossei di salma inumata da almeno 5 anni in campo comune
- in presenza di resti ossei o ceneri provenienti da cremazione, estumulazioni, esumazioni, trasferimenti o da altri comuni.

10. E' consentito al concessionario o avente titolo di una tomba di famiglia individuare anche successivamente al rilascio o subentro della concessione una sepoltura o un posto per resti ossei o ceneri per un benemerito (vedi art. 110). Questa è assoggettata alla presentazione di una dichiarazione di volontà da parte del concessionario/i o avente/i titolo. Solo il concessionario o avente titolo che ha fatto la nomina di benemerito/i può recedere dalla richiesta stessa, purchè ciò non avvenga dopo la morte del benemerito/i; la dichiarazione di recesso dovrà riportare data ed ora della presentazione presso il Comune.

11. Il concessionario o avente titolo di una tomba di famiglia può richiedere l'estumulazione del benemerito per motivi di riuso del sepolcro. L'estumulazione può essere richiesta solo dopo che siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, previo necessario assenso da parte dell'avente titolo sul defunto benemerito. L'estumulazione ha finalità di riduzione della salma a resto osseo o cenere che dovranno essere ricollocate nella stessa tomba di famiglia..

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

12. Il concessionario o avente titolo che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio cimiteriale, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

13. E' comunque sempre ammessa la possibilità di inserire in un manufatto cadaveri o resti di famigliari provenienti da altre sepolture.

Art. 110 Benemerenza

1. In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, amicizia o parentela oltre i gradi previsti, nonché che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del/dei concessionari, ovvero all'atto del subentro da parte degli aventi titolo. La nomina può riferirsi a persona in vita o appena deceduta (60 gg. max).

Art. 111 Divieto di cessione

1. Le concessioni non possono essere oggetto di cessione tra privati.

2. Le concessioni possono essere retrocesse al Comune ovvero tutti gli aventi titolo, assieme, possono fare retrocessione o rinuncia per se e per i propri discendenti con scrittura privata autenticata.

Una volta approvata da parte del Comune la retrocessione o rinuncia, il bene ritorna nel pieno possesso d'uso del Comune, inclusi gli eventuali manufatti presenti, da chiunque realizzati. Il retrocedente ha obbligo di autorizzare la liberazione dei manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri, entro 30 giorni, indicandone la destinazione, che sarà assoggettata a tariffa. Qualora questa autorizzazione non venisse effettuata nei tempi previsti, il Comune procederà direttamente alla liberazione dei manufatti e collocazione di cadaveri, resti ossei e ceneri, collocandoli rispettivamente in campo comune, se cadaveri con meno di 20 anni di sepoltura, in campo speciale se cadaveri con oltre 20 anni di sepoltura, in ossario o cinerario comune se resti ossei o ceneri, salvo rivalsa delle spese nei confronti del retrocedente.

3. Nel caso in cui un avente titolo volesse fare rinuncia della propria quota parte di concessione, ovvero di uso di posti salma e resti ossei/ceneri, tale volontà dovrà essere formalizzata con scrittura privata autenticata e la rinuncia avrà valore per sé e per i propri discendenti. Tale diritto d'uso va a beneficio pro quota parte agli altri aventi titolo.

4. Tali scritture private autenticate vanno obbligatoriamente comunicati tempestivamente (entro 30 gg. dalla registrazione) e depositati presso gli uffici cimiteriali del Comune.

5. Nel caso in cui una tomba risultasse concessione abbandonata, previa procedura di cui all'art. 121 il Comune rientra nel pieno possesso e uso dell'area e proprietario dei manufatti costruiti dai concessionari.

Art. 112 Condizioni di rinnovo delle concessioni

1 Il ricorso all'Istituto del rinnovo della concessione è possibile secondo quanto stabilito dal successivo Art. 125.

Capo 2 - RICHIESTA, ASSEGNAZIONE E GESTIONE

Art. 113 Ammissibilità della richiesta di concessione di loculi, ossari, cinerari in colombari e tombini

1. Le sepolture private relative a loculi, ossari e cinerari (questi ultimi anche interrati) e tombini possono essere concesse per:

- a) cadaveri/ resti ossei/ceneri di persone residenti in Busto Arsizio o già residenti in vita nel comune che abbiano dovuto rinunciare alla residenza in conseguenza di ricovero in strutture per lunga degenza.
- b) cadaveri/ resti ossei/ceneri di persone non residenti in Busto Arsizio ma:
 - b.1) Native o con parenti residenti o già sepolti:
 - b.1.a) native nel Comune di Busto Arsizio, o qui residenti alla nascita; Tariffa di concessione maggiorata del 33% rispetto alla tariffa indicata nella Griglia tariffaria
 - b.1.b) avente il coniuge, o un parente in linea retta fino al 2° grado (nonno, genitore, figlio, nipote), residente in Busto Arsizio o già sepolto nel cimitero; Tariffa di concessione maggiorata del 66% rispetto alla tariffa indicata nella Griglia tariffaria
 - b. 2) Oltre quanto disposto dall'Art. 77, i cadaveri o resti ossei o ceneri di persone ovunque residenti o nate che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze e meriti che hanno dato lustro alla città o che abbiano contribuito alla crescita economica, culturale e sociale del Comune, previa istruttoria in merito degli uffici competenti e approvazione con atto di Giunta Comunale;
 - b. 3) Urne cinerarie, ceneri e resti ossei di persone ovunque residenti, ovunque nate, possono essere accolte e sepolte o disperse nel cimitero parco di Busto, secondo le modalità previste nelle norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale con tariffa di concessione maggiorata del 50% rispetto alla tariffa indicata nella Griglia tariffaria

2. Tutte le spese relative alle operazioni cimiteriali richieste o necessarie sono a carico del familiare o dell'avente titolo alla tutela della salma. Il Comune può attivare una agevolazione tariffaria nel caso di progetti per il recupero di posti salma in vecchie tombe o loculi.

3. Sono ammissibili richieste di concessioni di loculi o tombini solo per la tumulazione di cadaveri e non di resti mortali, resti ossei e ceneri.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

4. I loculi o tombini a posto salma singolo possono essere oggetto di un unico rinnovo, nel caso di richiesta di estumulazione del primo cadavere sepolto, finalizzata a lasciare spazio ad un secondo cadavere, per consentire la permanenza del secondo cadavere per un periodo complessivo di 20 anni.

Art. 114 Ammissibilità della richiesta di concessione di Tombe di famiglia

1. Le sepolture private relative alle tombe di famiglia possono essere concesse a:

- a) residenti in Busto Arsizio o già residenti in vita nel Comune che abbiano dovuto rinunciare alla residenza in conseguenza di ricovero in strutture per lunga degenza in qualsiasi cimitero con tariffa di concessione ordinaria di cui alla Griglia Tariffaria
- b) non residenti in Busto Arsizio ma native o con parenti fino al 2° grado in linea retta o coniuge residenti o già sepolti in qualsiasi cimitero con tariffa di concessione ordinaria di cui alla Griglia Tariffaria incrementata del 33%:
- c) Nel solo cimitero parco sono realizzabili tombe di famiglia interrate per soli resti ossei/ceneri, destinate:
 - c.1) ai residenti di cui al punto a) con tariffa di concessione ordinaria di cui alla Griglia Tariffaria
 - c.2) alle persone di cui al punto b) con tariffa di concessione di cui alla Griglia Tariffaria incrementata del 33%
 - c.3) alle persone ovunque residenti e ovunque nate, con tariffa di concessione di cui alla Griglia Tariffaria incrementata del 100%

2. Nelle tombe di famiglia, eccetto cimitero parco, devono essere sempre realizzate un numero almeno uguale di posti salma e di posti di resti ossei/ceneri, questi ultimi distinti dai loculi; comunque purché la capienza di ogni singola sepoltura di cadavere (loculo) lo consenta, possono essere inserite, insieme al feretro, delle cassette o urne contenenti i resti ossei o le ceneri delle persone di cui all'Art. 109.

3. Sono ammissibili le richieste di concessione per tombe private o di famiglia, sia da realizzare da parte del richiedente (solo se in area appositamente individuata dal Piano Cimiteriale) che se manufatti già realizzati da parte del Comune (o anche retrocessi) da assegnare tramite bando.

4. Nel caso in cui siano disponibili tombe di famiglia già realizzate a cura del Comune può essere consentita la richiesta di concessione in presenza di cadavere, secondo la tariffa stabilita nella Griglia Tariffaria. In ogni caso il Comune ha facoltà di procedere all'assegnazione tramite bando.

5. Nel caso in cui siano disponibili solo le aree su cui realizzare a totale cura di privati assegnatari le tombe di famiglia, queste verranno concesse solo tramite bando.

Art. 115 Atto per la concessione cimiteriale

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concesso, le clausole e condizioni della medesima (Foglio Patti e Condizioni), nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
2. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo quanto previsto dall'Art. 106 e all' Art. 109.
3. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, fatto salvo il riuso dei posti salma secondo necessità e come disciplinato dal presente regolamento.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare quanto disposto dall'Art. 106 ed il suo rilascio è subordinato al pagamento di tariffa di concessione stabilita nella Griglia Tariffaria.

Art. 116 Riuso di posto salma a tumulazione

1. Entro i termini di durata delle concessioni di cui all'Art. 107 è possibile richiedere l'estumulazione finalizzata al riuso della sepoltura stessa per nuovo defunto della stessa famiglia avente titolo. Il riuso può essere concesso una sola volta.
2. Nel caso in cui il resto mortale/resto osseo derivante dalla estumulazione fosse cremato, le sue ceneri dovranno essere obbligatoriamente ricollocate nel loculo originario.
3. Nel caso in cui il resto mortale derivante dalla estumulazione fosse indirizzato alla inumazione a ciclo ridotto in campo speciale, al termine del ciclo di inumazione il resto osseo dovrà essere obbligatoriamente ricollocato nel loculo originario di sepoltura.
4. Il riuso del posto salma di cui al comma 1 è assoggettato a tariffa di "diritto di riutilizzo" e comporta il rilascio di un rinnovo della concessione con i tempi di durata di cui al precedente art. 107. In caso di concessione rilasciata anteriormente al 10/02/1976 il riuso è assoggettato al rilascio di una nuova concessione di cui al precedente art. 107 e cioè a tempo determinato. Non sarà applicata la tariffa relativa alla reintroduzione del resto osseo o cenere del defunto originario.

Capo 3 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 117 Obblighi in ordine alla manutenzione delle tombe

1. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.
2. La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari per tutta la durata della concessione, e le spese relative sono a carico dei concessionari.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

3. La manutenzione delle lapidi dei loculi, ossari, e cinerari anche quando fornite dal Comune assieme alla concessione del manufatto, è a carico del concessionario per tutta la durata della concessione.
4. La manutenzione dei copritomba in uso sulle sepolture in campo comune (o campo speciale) è a carico dei familiari del defunto o dell'avente titolo delegato (coloro che hanno richiesto l'installazione del manufatto).
5. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere:
 - a) *alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative;*
 - b) *ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;*
 - c) *a rimuovere eventuali abusi.*
 - d) *a rimuovere eventuali cause di pericolo per la pubblica incolumità.*
6. In caso di inadempienza a tali obblighi di cui ai punti a), b), c) e d) trascorsi 90 giorni dalla comunicazione scritta inviata al concessionario da parte dell'Amministrazione a provvedere, verrà notificata comunicazione di avvio della procedura di decadenza della concessione.
7. In caso di inadempienza di cui al punto c) trascorsi inutilmente 15 gg. dalla comunicazione scritta inviata al concessionario da parte dell'Amministrazione a provvedere al ripristino, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Il pagamento delle spese sostenute entro 90 gg. dalla data della prima comunicazione estingue la procedura di decadenza della concessione.
8. Nel caso si ravvisasse anche solo la possibilità di un pericolo imminente per la pubblica incolumità, il Responsabile Tecnico dei Servizi cimiteriali interverrà d'urgenza per scongiurare tale pericolo, mediante transennature ed altre opere adatte in attesa che il proprietario provveda in maniera definitiva. Il costo di tali interventi, da considerarsi di somma urgenza secondo la normativa vigente, verranno addebitati al concessionario e recuperati dal Comune. Questi interventi non interferiscono con l'iter delle altre procedure previste.
9. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di cadaveri o resti o ceneri da parte del Responsabile Tecnico dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 60 gg. prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 90 gg. unicamente per giustificati motivi tecnici. Trascorso inutilmente tale tempo, verrà automaticamente avviata la procedura di decadenza della concessione.
10. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture poste nel Cimitero parco a sola esclusione dei manufatti fuori terra per ceneri e resti ossei, data la peculiarità del cimitero e la sua prevalenza dell'aspetto unitario ambientale è svolta a cura del comune il quale applicherà alle sepolture esistenti (agli aventi titolo alla tutela dei resti ossei o e ceneri), un canone annuale di manutenzione come da griglia tariffaria. Il canone annuo comprenderà anche gli eventuali interventi sui manufatti posti a ricordare il defunto.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

11. Il Comune inoltre potrà applicare per le sepolture in tutti i cimiteri comunali, un canone manutentivo ai loculi, ossarini, tombini, cinerari e cippi alla memoria e alle tombe di famiglia, il cui importo sarà quello previsto nella Griglia Tariffaria Cimiteriale. In questo caso l'onere della manutenzione passa dal concessionario al Comune.. Il canone di manutenzione è soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT o tenendo conto del reale andamento dei prezzi. Tale canone è da applicarsi anche alle concessioni con durata perpetua per equità e cioè per assicurare la partecipazione finanziaria di tutti i concessionari alle spese di mantenimento delle parti cimiteriali comunali.

12. In tutte le sepolture private costruite dal Comune, di nuova realizzazione, cioè dopo un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, stabilito nella griglia tariffaria, in ragione della capacità e tipologia della tomba in concessione.

13. Sono escluse dalla manutenzione di cui al precedente comma:

- a) le parti decorative costruite o installate sulle lapidi,*
- b) il sistema di fissaggio delle lapidi,*
- c) la finitura delle pareti interne,*
- d) gli elementi decorativi vari inclusi (vetri decorativi, contro-porte o contro-finestre),*
- e) i pavimenti interni, gli elementi di pregio (statue, dipinti, arredi, ecc.),*
- f) i corpi lampada decorativi votivi.*

14. L'effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria da parte di Privati è soggetta all'obbligo di comunicazione da inoltrarsi al protocollo del Comune, all'Ufficio tecnico cimiteriale e al custode del cimitero almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, utilizzando lo specifico modello messo a disposizione dall'ufficio tecnico; detti lavori non richiedono autorizzazione e possono essere iniziati solo dopo la consegna all'Ufficio tecnico cimiteriale e al custode del cimitero dell'apposito modulo riportante i dati dell'impresa esecutrice e le informazioni necessarie alla tutela della sicurezza.

15. L'effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria da parte di Privati è soggetta all'obbligo di comunicazione da inoltrarsi al protocollo del Comune almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, utilizzando lo specifico modello messo a disposizione dall'ufficio tecnico; alla comunicazione deve essere obbligatoriamente allegato il parere favorevole dell'Ufficio tecnico cimiteriale preventivamente acquisito; detti lavori non richiedono autorizzazione e possono essere iniziati solo dopo consegna all'Ufficio tecnico cimiteriale e al custode del cimitero dell'apposito modulo riportante i dati dell'impresa esecutrice e le informazioni necessarie alla tutela della sicurezza.

**Capo 4 - SUBENTRO, ABBANDONO, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE,
RINUNCIA, RETROCESSIONE, RINNOVO**

Art. 118 Subentro

1. In caso di morte del concessionario originario gli aventi titolo, discendenti diretti o collaterali, entro 12 mesi dal decesso del concessionario devono presentare al Comune autocertificazione o atto notarile riguardo tutti i nominativi dei nuovi aventi titolo e, nel caso, dei rinunciatari alla concessione, contestualmente nominando un avente titolo delegato con funzione di piena delega di rappresentanza degli altri eventuali aventi titolo nei confronti del Comune, e sono tenuti a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

2. L'atto di subentro è assoggettato a tariffa.

3. Nel caso di tombe private, quando il diritto d'uso è di più di un avente titolo, con la presentazione dell'atto di subentro può essere specificata, allegando atto notarile, la ripartizione dei posti salma o posti resti ossei/ceneri disponibili fra i cointestatari.

Art. 119 Abbandono per incuria

1. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:

- a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba*
- b) pericoli per la pubblica incolumità*
- c) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 90 giorni dalla loro notifica*
- d) Mancanza di comunicazione tempestiva circa variazioni di residenza, decesso del o dei concessionari originari o dell'avente titolo delegato di cui all'Art. 118 entro 12 mesi.*

2. Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare, previa diffida, la procedura della decadenza della concessione di cui all'Art. 121.

Art. 120 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi sepoltura, cippo o targa quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Fanno eccezione solamente le concessioni perpetue rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura, cippo o targa nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali/resti ossei/ceneri dal vecchio loculo/tombino/ossario/cinerario alla nuova ubicazione.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per una durata di almeno 90 giorni prima del giorno fissato per la traslazione dei cadaveri, indicando le motivazioni e le condizioni di esecuzione nonché il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione dei cadaveri avrà luogo anche in assenza del concessionario o famigliari aventi titolo sui defunti.

Art. 121 Decadenza

1. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del servizio cimiteriale, su accertamento istruttorio del Responsabile del servizio cimiteriale od anche del Responsabile tecnico.

2. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata anche prima della scadenza del termine nei seguenti casi:

- a) per inadempienza del concessionario in ordine ai termini di scadenza relativi alla sistemazione o alla costruzione della sepoltura. In questo caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti previsti nel presente regolamento ed è incamerato il deposito cauzionale, quando dovuto;*
- b) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti o il mancato pagamento degli oneri entro i termini previsti;*
- c) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;*
- d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;*
- e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del loculo, ossario, cinerario, tombino e tombe private;*
- f) quando vi sia utilizzo per cadaveri resti ossei o ceneri per persone alle quali la concessione non è riservata;*
- g) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;*
- h) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati;*
- i) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;*
- j) per soppressione del cimitero;*

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

3. I provvedimenti di dichiarazione di decadenza della concessione sono adottati, previa diffida agli interessati, se reperibili. Si osservano le disposizioni del successivo Art. 125.

4. Per l'esecuzione del provvedimento di decadenza, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e tramite affissione nell'apposita bacheca di ogni cimitero per una durata di almeno 13 mesi, avendo cura di dare ulteriore pubblicità durante il periodo di ricorrenza dei defunti ovvero nei mesi di ottobre e novembre mediante pubbliche affissioni. Trascorso inutilmente tale periodo si considera maturata la condizione di sepolcro abbandonato e il contestuale avvio della pronuncia di decadenza da farsi entro i successivi 30 giorni. La pronuncia di decadenza è fatta dal Responsabile del servizio e sarà esposta prima della sua esecutività all'Albo Pretorio per ulteriori e definitivi 30 giorni; al termine della pubblicazione il sepolcro ritorna nella piena disponibilità del Comune e potrà essere disponibile per una nuova concessione. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

5. Dopo l'esperimento del procedimento di cui al comma 4, se è necessario sgomberare il manufatto da resti mortali, resti ossei o ceneri, si procederà d'ufficio, collocando i resti rispettivamente in campo speciale, ossario comune o cinerario comune.

6. Nel caso di pericolo imminente alla pubblica incolumità, il Responsabile del servizio tecnico deve evitare con tempestività ogni causa di pericolo imminente. Dopo di che deve avvisare il concessionario, intimandogli di provvedere entro al massimo 15 giorni (periodo di tempo da stabilire in funzione della pericolosità) e notificandogli che le spese relative ai danni e ai provvedimenti urgenti causate dalla incuria e/o situazione di pericolo sono a suo carico. Trascorso inutilmente tale termine, il Responsabile del servizio provvede a notificare il definitivo avviso di attivazione delle opere necessarie entro 30 giorni, scaduti i quali si considera maturata la condizione di sepolcro abbandonato e pertanto il contestuale avvio della pronuncia di decadenza da espletarsi entro i successivi 30 giorni. La pronuncia di decadenza è fatta dal Responsabile del servizio e sarà esposta prima della sua esecutività all'Albo Pretorio per 30 giorni; al termine della pubblicazione il sepolcro ritorna nella piena disponibilità del Comune.

7. Nel caso previsto dal comma 1 dell'Art. 118, ovvero se, trascorsi 12 mesi dalla morte del concessionario o di un cointestatario, non fosse data comunicazione al Comune della necessità di variare la titolarità della concessione, è dato un ulteriore periodo di 6 mesi durante i quali gli aventi titolo al subentro possono dichiarare la loro titolarità, previo pagamento della tariffa relativa maggiorata del 100%. Se entro i 13 mesi di affissione del provvedimento di decadenza gli aventi titolo volessero regolarizzare l'atto di concessione, ciò potrà avvenire previo pagamento della tariffa relativa maggiorata del 200%. Trascorsi inutilmente i 13 mesi, si procede con la dichiarazione di decadenza della concessione nei modi di cui al comma 4.

Città di Busto Arsizio
(Provincia di Varese)

Art. 122 Estinzione

1. Tutte le concessioni a tempo determinato, indipendentemente dalla loro durata, si estinguono:

- a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;*
- b) per soppressione del cimitero salvo quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.;*
- c) per retrocessione da parte del concessionario;*
- d) dopo vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario o avente titolo nel caso di concessioni a tempo determinato.*

2. Nel caso non fosse in alcun modo rinvenibile l'atto di concessione originario né il documento di pagamento è possibile far ricorso all'istituto dell'immemoriale²², ai fini della prova della titolarità e della durata della stessa.

Art. 123 Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che i cadaveri, i resti ossei o le ceneri presenti, abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni, deve avvenire con scrittura privata autenticata da produrre agli Uffici.

2. È titolato ad avanzare richiesta di rinuncia alla concessione, il Concessionario o gli aventi titolo. In mancanza di questi ultimi i collaterali o in loro mancanza i discendenti.

3. Gli oneri inerenti la rinuncia sono totalmente in capo del Concessionario o suoi aventi titolo.

Art. 124 Retrocessione

1. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. ovvero che nel caso di estumulazione di feretri, resti o ceneri destinati ad essere trasportati in altra sede, tranne i casi di riuso, è previsto l'obbligo della retrocessione della concessione e il recupero del loculo o tombino o celletta nelle disponibilità del Comune, che potrà avvenire anche d'ufficio.

2. Il titolare della concessione di un loculo, ossario, cinerario, tombino, cippo o targa della memoria, se intendesse entro il termine di durata della concessione, retrocedere al Comune la titolarità della concessione stessa, riceverà dal Comune una tariffa di retrocessione calcolata in modo da rappresentare un risarcimento del mancato completo godimento dell'intera durata della concessione.

²² N.B. Eventuali concessioni perpetue concesse a partire dal 10/02/1976 sono nulle di diritto. Il richiamo all'Istituto dell'immemoriale prevede che chi reclama un diritto d'uso e durata può adire al Giudice per fare accertare il diritto di cui ritiene di essere titolare, recependo la decisione del Giudice.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

3. Per semplificare il calcolo della tariffa di retrocessione sono di seguito stabilite le tipologie di casi a cui ricondurre le richieste:

a) concessione a tempo determinato di loculo, cinerario/ossario, tombino e cippo/targa alla memoria:

l'importo di retrocessione è pari a

$$R = 50\% \times I \times T : P$$

in cui:

R = tariffa di retrocessione,

I = tariffa di concessione

T = tempo residuo della durata della concessione (giorni),

P = periodo totale di durata della concessione originaria (giorni);

b) concessione a tempo determinato retrocessa entro i primi 5 anni: l'importo di retrocessione è pari ai due terzi dell'importo di concessione.

4. Per le tombe private (es. cripte, edicole, cappelle a tempo determinato o perpetue) al concessionario sarà riconosciuto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale un rimborso pari al valore dell'area concessa (superficie in mq.) da calcolarsi:

- *qualora la retrocessione avvenga dopo i 5 anni secondo l'importo di concessione, rapportato ai residui anni di concessione*
- *qualora la retrocessione avvenga entro 5 anni dal rilascio, o per le tombe con durata perpetua, il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione, o di ri-concessione nel caso di concessioni perpetue.*

Art. 125 Rinnovo - Proroga

1. Le concessioni di loculo, tombino e ossario/cinerario, cippi o targhe alla memoria sono **rinnovabili**, UNA SOLA VOLTA, a richiesta del/dei concessionari o eredi legittimi o, in mancanza, di chi vi abbia interesse fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni trenta dietro corresponsione della relativa tariffa.

2. Le concessioni di tombe private sono rinnovabili a richiesta del/dei concessionari o eredi legittimi o, in mancanza, di chi vi abbia interesse dietro corresponsione della relativa tariffa secondo le seguenti modalità: per 33 o 66 o 99 anni.

3. Solo nel caso in cui si faccia riuso del posto salma in un loculo o tombino la **proroga** potrà essere concessa anche se richiesta nell'ultimo anno del periodo di concessione, e comunque almeno 180 giorni prima della scadenza. Gli interessati possono inoltrare domanda di prolungamento della concessione stessa per un numero minimo di anni occorrenti, unitamente a quelli trascorsi, a raggiungere almeno, e non oltre i 20 anni di tumulazione dell'ultimo cadavere sepolto, al costo secondo la tariffa vigente rapportata al numero degli anni. Si specifica che la proroga è concedibile UNA SOLA VOLTA ma può essere accordata anche su una concessione rinnovata.

4. Per la proroga o rinnovo della concessione è dovuta la tariffa vigente al momento della richiesta.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

5. Alla scadenza del periodo di concessione la sepoltura rientra nella piena disponibilità dell'Amministrazione. La ricerca dei familiari dei defunti ai fini della collocazione dei resti e del pagamento delle spese correlate, viene effettuata tramite l'ufficio anagrafico tra la popolazione residente, estesa al coniuge, agli ascendenti e discendenti di primo grado.
6. In caso eventuale di proroga o rinnovo della concessione, effettuato successivamente alla scadenza purchè verificato e vistato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, la decorrenza della stessa coincide con la data di scadenza della precedente concessione, indipendentemente dalla data del rinnovo, con pagamento dell'intera tariffa relativa alla durata complessiva della concessione.
7. Quanto disposto dal presente articolo è relativo anche alle concessioni in essere al momento dell'approvazione del presente Regolamento; quindi alla loro scadenza è possibile richiedere il rinnovo o la proroga della concessione. Anche per le concessioni antecedenti il 10/2/1976, all'atto del rinnovo, è dovuto il pagamento della relativa tariffa.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 126 Accesso al cimitero

1. Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere (manutenzione, costruzione, installazione, pulizia, fornitura e posa di addobbi ecc...) se prima non ha ottenuto la preventiva autorizzazione dal Responsabile del servizio cimiteriale. Tale autorizzazione assume un duplice aspetto:

- a) una autorizzazione annuale per interventi di piccola manutenzione, manutenzioni ordinarie, posa di lapidi e ornamenti,*
- b) una autorizzazione specifica per ogni intervento di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria a tombe di famiglia, di cui all' Art. 129.*

2. Nell'autorizzazione sono indicati l'obbligo del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di scarica, se occorre e il permesso d'introduzione dei materiali. Detto documento deve tenersi sul posto di lavoro. Il deposito cauzionale può avvenire anche tramite fidejussione bancaria e tale atto dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. Ogni impresa che operi all'interno dei cimiteri deve dimostrare, (fornendone copia al Responsabile del servizio) di aver acceso polizza assicurativa "Tutti i rischi del costruttore (CAR)" comprensiva di R.C.T. con primaria Compagnia, per massimali adeguati agli interventi da eseguire. Tale copia viene depositata assieme all'autorizzazione ad eseguire lavori all'interno delle aree cimiteriali.

4. L'accesso e la circolazione all'interno dei cimiteri potrà avvenire nelle modalità previste dall' Art. 99; in ogni caso il permesso di accesso si riferisce solo al titolare e ai dipendenti diretti della ditta. Il personale autorizzato dovrà indossare abbigliamento dignitoso e mantenere un comportamento consono al luogo.

5. I materiali introdotti o portati fuori dai cimiteri dovranno ricevere autorizzazione preventiva previo pagamento di tariffa o diritto cimiteriali se e in quanto dovuti.

6. Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto dei privati, é vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Art. 127 Autorizzazioni e permessi di costruzione

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e demolizione sono soggetta alla presentazione di idonea pratica edilizia, da effettuarsi utilizzando l'apposito modello, secondo la normativa vigente, al quale deve essere allegato il preventivo parere dell'Ufficio tecnico cimiteriale; all'istanza devono essere altresì allegati tutti i pareri previsti dalle norme vigenti in

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

relazione alla tipologia di intervento edilizio e alle caratteristiche dei manufatti sui quali si interviene, oltre a quelli della Commissione comunale per il paesaggio o della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo come meglio di seguito specificato; questi ultimi non sono richiesti nel caso in cui gli interventi eseguiti non comportino modifica di monumenti e manufatti in soprassuolo già esistenti (non sono richiesti se l'intervento comporta la sola modifica delle strutture interrato, ad es. per la riduzione del numero dei posti salma).

2. La costruzione di nuove cappelle di famiglia, la ristrutturazione delle cappelle di famiglia esistenti e la ristrutturazione delle tombe di pregio monumentale è soggetta ad istanza di permesso di costruire da inoltrarsi utilizzando l'apposito modello.

3. Gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in soprassuolo nel Cimitero monumentale e/o riguardanti tombe e manufatti realizzati da più di 50 anni sono soggetti al parere della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; negli altri casi è comunque necessario il parere della Commissione per il paesaggio.

4. Le nuove costruzioni, quando eseguite direttamente dai privati, devono essere uniformate alle indicazioni tipologiche, dimensionali, e di finiture previste dal Piano Regolatore Cimiteriale dello specifico cimitero e conformi alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione relative.

5. Le istanze per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo devono essere firmate dal richiedente avente titolo, dal progettista e dall'esecutore delle opere e corredate dai relativi disegni in triplice copia cartacea e in copia digitale (*formato Pdf o PdfA*), indicanti la pianta del piano interrato, del piano fuori terra e della copertura, 2 sezioni verticali ortogonali delle opere interrate e fuori terra, e tutte le facciate viste in scala 1:20.

6. Sono pure richiesti particolari di cancelli, inferiate ed accessori decorativi in scala di dettaglio appropriata.

7. Dovrà, a richiesta, essere indicato il nome dell'artista incaricato dell'esecuzione delle sculture, pitture o comunque opere di rilevante importanza decorativa.

8. La progettazione delle nuove costruzioni dovrà portare la firma di un tecnico abilitato in particolare per le strutture, in quanto le opere cimiteriali sono assoggettate a normativa antisismica ai sensi dell'art. 76 del D. P. R. 285/90, e dovrà essere nominato un direttore dei lavori.

9. Il termine per l'inizio dei lavori di costruzione, pena la decadenza della concessione, è di 12 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione; la richiesta di collaudo/agibilità ad opera finita dovrà essere presentata entro e non oltre 36 mesi dall'inizio dei lavori; tale autorizzazione di conformità edilizia è determinante per l'utilizzo delle sepolture. Non sono consentite ulteriori proroghe rispetto tali tempistiche. Il ritardo rispetto a tali termini comporta automaticamente la decadenza della concessione.

10. L'Ufficio tecnico cimiteriale procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione, previa diffida al privato di provvedere entro 3 mesi

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

all'adeguamento delle opere, in caso di permanenza dei motivi ostativi all'utilizzo dichiarerà la decadenza della concessione in oggetto.

11. Nel progetto deve essere indicato il numero dei cadaveri che possono essere accolti nella costruzione con i limiti posti dalla concessione cimiteriale e dal presente Regolamento, specificando che per ogni tomba di famiglia dovrà sempre prevedersi uno o più vani destinati ad accogliere almeno un numero di cassette per resti ossei e/o urne cinerarie pari o superiore rispetto ai posti salma ricavati.

12. Se si tratta di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

13. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

14. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e nelle condizioni previste dalla concessione e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

15. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

16. Gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, purché non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, oltre che per le variazioni di carattere ornamentale, purché dichiarate dal progettista inessenziali, sono normati ai commi 14 e 15 dell'art. 117, quando tali oggetti non siano assoggettati alla tutela architettonico - paesaggistica.

17. La collocazione di monumenti od arredi funebri è considerata intervento di manutenzione straordinaria.

18. Su specifica richiesta e se le condizioni dei luoghi e del manufatto lo consentono, si possono ricavare ulteriori posti salma rispetto a quelli previsti dalla tipologia della costruzione o dalla concessione, che saranno assoggettati a specifica tariffa prevista in Griglia Tariffaria.

**Art. 128 Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R.803/1975:
Ristrutturazione, riuso, restauro**

1. Qualora i titolari di concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.803/75 intendano modificare la capienza del sepolcro in uso approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono obbligati all'osservanza della vigente normativa in materia, pertanto la concessione si trasforma in novantanovenne, dalla data della nuova concessione per la suddetta trasformazione. Per tali ristrutturazioni sono dovute le tariffe previste nella Griglia Tariffaria.

2. Non si applica il comma precedente alle trasformazioni di loculi in cellette ossario e/o nicchie cinerarie.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

3. Ai sensi dell'art.4 della Legge 1.06.1939, n.1497, modificata ed integrata dalla L. 42/2004, secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, senza asportazioni di alcun tipo e natura (es. fregi, elementi decorativi, vasi e lucerne, vetrate, cancelletti, inferriate, ecc.), tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti al momento presso tutti i cimiteri comunali, precedenti di cinquanta anni come data di collocazione o costruzione. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti territorialmente competente, previa espressione della commissione edilizia comunale. Tale parere vincolante sarà chiesto alla presentazione dell'idoneo titolo edilizio.

Art. 129 Esecuzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano di competenza del Comune, il concessionario, al momento del rilascio dell'autorizzazione edilizia deve versare un deposito cauzionale o fidejussione bancaria (non assicurativa) a titolo di garanzia per eventuali danni a cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, deposito materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc. L'ammontare di tali depositi è fissato nella Griglia Tariffaria Cimiteriale. Le ditte esecutrici all'inizio dei lavori devono dimostrare al Comune di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT.

2. Per le lastre di chiusura di colombari e cellette, cippi e cordonature dei campi comuni, ai fini di uniformazione estetica delle sepolture, l'Ufficio Tecnico predispone apposite schede e disegni tecnici per la definizione di massima delle misure e delle caratteristiche generali da osservare.

3. Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

4. I mezzi di trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

5. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.

6. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.

7. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio cimiteriale di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

8. Al fine di agevolare i propri cittadini e con l'obiettivo di consentire l'accesso alla fruibilità dei servizi in un settore particolarmente delicato per le famiglie quale quello funerario l'Amministrazione comunale, attraverso specifica deliberazione di Giunta, può valutare la possibilità di proporre, in regime concorrenziale con le imprese del territorio, gli arredi occorrenti e i manufatti necessari per le sepolture dei cimiteri cittadini.

Art. 130 Smaltimento dei materiali

1 I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, e opportunamente smaltiti, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, evitando lo spargimento di materiali sul suolo o di imbrattare le opere.

2 I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere rimossi dal Cimitero, a spese del concessionario, secondo la normativa vigente.

Art. 131 Modalità di presentazione della concessione e di posa monumenti.

Criteri di esecuzione

1. Il rivestimento esterno, qualora non sia di mattoni a paramento, dovrà essere in pietra naturale (escluse le arenarie e le calcaree tenere), così dicasi di tutte le membrature decorative, ammettendosi però l'uso delle terrecotte quando ciò sia richiesto dal carattere della decorazione. Gli zoccoli, i gradini devono essere unicamente in pietra dura naturale. Quando le parti fuori terra sono costruite in muratura, il muro grezzo portante (escluso lo spessore del rivestimento in pietra o in mattoni a paramento, che non dovrà mai essere inferiore a cm. 10), sarà di almeno due teste, cioè circa cm. 25.

2. Le murature dovranno essere eseguite in malta di calce idraulica naturale cemento e inerti quali sabbia viva lavata, coccio pesto, granuli di marmo ecc....

3. Quando, in luogo del muro grezzo, venga eseguita la struttura in conglomerato cementizio, lo spessore minimo di questo sarà di cm. 20.

4. Di norma, tra il paramento strutturale generalmente interno dei muri portanti e la parete interna, la parete di finitura esterna dovrà essere creata una camera d'aria ventilata o adeguata coibentazione per contenere le escursioni termiche all'interno dei loculi; l'eventuale cripta sotterranea avrà il vano distributivo areato per mezzo della botola di accesso dovrà essere areata a mezzo di apposite canne di ventilazione. Quando la parte fuori terra è in pietra da taglio a tutto spessore, lo spessore minimo sarà di cm. 30.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

5. In casi eccezionali, l'Autorità Municipale potrà tollerare che tale altezza massima venga leggermente superata con membrature od accessori di limitate dimensioni.

6. Il monumento da collocare sulle concessioni avrà le seguenti dimensioni:

- *monumento di cui alla lettera a) art. 53:*

3 loculi - fronte cm.100 x profondità cm.200

6 loculi - fronte cm.220 x profondità cm.200

9 loculi - fronte cm.340 x profondità cm.200

- *monumento di cui alla lettera b) art. 53:*

3 loculi - fronte cm.100 x profondità cm.200

6 loculi - fronte cm.220 x profondità cm.200

9 loculi - fronte cm.340 x profondità cm.200

- *monumento di cui alla lettera c) art. 53:*

3 loculi - fronte cm.100 x profondità cm.200

6 loculi - fronte cm.220 x profondità cm.200

9 loculi - fronte cm.340 x profondità cm.200

- *monumento di cui alla lettera d) art. 53:*

(3 loculi con vestibolo) - fronte cm.220 x profondità cm.200

- *monumento di cui alla lettera e) art. 53:*

(6 loculi con vestibolo) - fronte cm.340 x profondità cm.200

- *monumento di cui alla lettera f) art. 53:*

(3 loculi con accesso diretto) - fronte cm.100 x profondità cm.200

7. Gli spazi sopraccitati avranno tutti i lati delimitati da cordoli di pietra dello spessore di cm. 10 e, in corrispondenza al viale, saranno numerati con piastrina marmo rea.

8. La distanza tra spazio e spazio sarà di cm. 20, l'altezza massima consentita per i monumenti sarà di mt. 2,80 dal suolo.

9. Le domande dirette al Sindaco per la posa in opera di monumenti devono essere firmate dal concessionario e corredate dai disegni in triplice copia, contenenti una particolareggiata raffigurazione dell'opera progettata ed una chiara e dettagliata descrizione dei materiali, dei loro spessori e dei loro collegamenti.

10. I disegni dovranno indicare in pianta, in sezione ed elevazione le opere da realizzare, nonché tre facciate visibili in scala 1:20. Gli eventuali dettagli dovranno essere riprodotti in scala 1:10.

11. Per le opere d'arte (statue, bassorilievi, ecc.), si dovranno allegare le relative fotografie in triplice copia.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

12. Per maggior evidenza, a richiesta, si dovrà allegare un bozzetto che offra una maggiore visione del monumento nel suo complesso.
13. I progetti di cui sopra dovranno portare la firma del progettista e del direttore dei lavori, nonché del costruttore se trattasi di opere importanti, unicamente dell'assuntore ed esecutore delle opere, quando esse non rivestano carattere tecnico-costruttivo di lavoro edilizio.
14. In entrambi i casi, i progetti devono essere firmati dal concessionario.
15. Il progettista ed il direttore dei lavori dovranno essere tecnici iscritti nei rispettivi Albi Professionali, il costruttore dovrà essere iscritto alla C.C.I.A.A., nonché ad eventuali albi previsti da norme regolamentari; gli scultori saranno iscritti al Sindacato delle Belle Arti.
16. I monumenti dovranno poggiare su solide fondamenta.
17. Le lapidi di marmo verticali, quelle inclinate e quelle che servono per pavimentazione, non potranno avere uno spessore inferiore a cm. 10.
18. Le prime dovranno poggiare su un letto in pietra di un sol pezzo, mentre le altre a sostegno del letto e costituenti il contorno, dovranno avere uno spessore minimo di cm. 10. Queste ultime saranno in quattro pezzi (uno per capo).
19. In genere i monumenti dovranno presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni, specialmente altimetriche, e ciò in relazione alla qualità dei materiali impiegati.
20. Di regola, lo spessore delle croci, delle cimase, dei parapetti e lapidi verticali isolate, non potrà essere inferiore ad un decimo della loro altezza.
21. E' vietato l'impiego della pietra artificiale, della terracotta, delle pietre calcaree, del ferro e della ghiaia. Le chiavette di collegamento delle pietre dovranno essere in metallo, con esclusione del ferro.
22. E' vietato l'uso dello zolfo per le unioni delle parti metalliche alle pietre.
23. I lumi, i portafiori ed in genere qualsiasi arredo che si intenda posare sui monumenti, dovrà essere secondo un tipo approvato dall'Amministrazione. Tali accessori dovranno essere fissati al monumento nella posizione indicata nel progetto.
24. E' vietata l'apposizione di fotografie su carta o tela, anche se protette da custodie in vetro o metallo.
25. Di norma i loculi interrati vengono costruiti direttamente dal Comune e ceduti a pagamento al concessionario.
26. Nel caso di esecuzione ad opera dei concessionari, le pareti di loculi dovranno essere realizzate in muratura o calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 25, con divisori verticali in tavolati da cm. 12 di mattoni pieni e malta di cemento. Il piano di fondo non potrà essere che in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 10.
27. I diaframmi orizzontali dovranno essere in beola dello spessore di cm. 6-7, posta a contatto e sigillata con malta di cemento.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

28. Il fondo e le pareti dei loculi dovranno essere intonacati con malta di cemento, con superiore strato di cemento lisciato a cazzuola.

Art. 132 Norme per lastre di chiusura colombari e cellette

1. Le lapidi di chiusura dei colombari e delle cellette devono essere unicamente in marmo, possono portare incisioni nonché cornici e riproduzione dell'effigie del defunto, portafiori e portalumi in marmo o bronzo, o altro metallo, escluso il ferro e la ghisa.
2. La sporgenza massima consentita per l'applicazione dei sopracitati arredi è di cm. 10 dalla fascia di rivestimento.
3. I medaglioni in rilievo potranno sporgere cm. 5 dalla fascia di cui sopra.
4. Nel caso di due colombari adiacenti orizzontalmente, occupati da salme di coniugi o parenti di primo grado (fatta eccezione per quelli realizzati nell' ampliamento nel cimitero principale) la chiusura degli stessi potrà essere fatta con unica lastra previo nulla osta dell'ufficio competente.
5. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario dovrà provvedere al ripristino della fascia divisoria tolta all' atto della posa di unica lastra sui due colombari.
6. Negli elementi a loculi, cellette ossario e cremati, realizzati nell'ampliamento del cimitero principale è vietata l'apposizione sulle lastre di chiusura di qualsiasi arredo se non espressamente autorizzato dal comune.
7. E' vietato porre nei nuovi ampliamenti a loculi, cellette ossario, arcate cremati realizzati o da realizzarsi nei cimiteri, ceri di qualsiasi tipo.
8. E' vietata l'apposizione sulle lastre di chiusura di qualunque decorazione non approvata.
9. E' vietato apporre qualsiasi arredo fisso alle tumulazione provvisorie; in caso di inadempienza il comune provvederà d'ufficio alla rimozione di quanto applicato abusivamente con spese a carico dei responsabili.

Art. 133 Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui agli Art. 127 Art. 123 e Art. 131, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero in contanti o fidejussione bancaria a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Tale deposito a garanzia verrà costituito alla presentazione della DIA e verrà svincolato allorquando le opere ultimate avranno ricevuto la conformità edilizia

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

(agibilità) e saranno state collaudate dall'Ufficio Tecnico cimiteriale, previa domanda del concessionario.

4. Trascorsi i tre anni dalla data della concessione, senza che le opere siano ultimate, l'autorizzazione si riterrà decaduta ed il Comune rientrerà nella libera disponibilità dell' area e delle opere non ultimate.

5. Il Comune può trattenere sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, secondo l'apposita tariffa stabilita nella Griglia tariffaria.

Art. 134 Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole o con pannelli lignei per una altezza minima di metri due dal piano di calpestio, costruito a regola d'arte, compreso le segnalazioni di ingombro, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

3. In caso di interventi sulle lapidi di colombari o sui copritomba nei campi di inumazione l'area di intervento dovrà essere recintata e segnalata con transenne e/o apposito nastro.

4. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, tutta o parte della cauzione di cui all'articolo precedente, per ripristinare, d'ufficio eventuali danni.

5. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 135 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull' area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Le pietre destinate alla costruzione dei monumenti ed altri segni funebri non potranno essere lavorati nei cimiteri e pertanto dovranno essere introdotti solo per essere posti in opera.

4. Si fa eccezione per le iscrizioni da farsi sulle lapidi o sui monumenti che già si trovano in opera nei cimiteri, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

5. La terra, le pietre e i materiali di risulta dalle opere eseguite o in stato di esecuzione, dovranno essere trasportate dal cimitero a discariche autorizzate, a cura e sotto la responsabilità dei costruttori, in caso contrario si provvederà d'ufficio con spese a carico del concessionario inadempiente.
6. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
7. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc

Art. 136 Orario di lavoro

1. Le imprese dovranno attenersi alle disposizioni del Responsabile del competente ufficio tecnico comunale, riguardo all'orario di lavoro all'interno dei cimiteri cittadini.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, accertate dall'ufficio competente.
3. I lavori, con l'eccezione degli addobbi floreali e delle pulizie, dovranno essere sospesi ogni anno nella settimana antecedente e nella settimana successiva la commemorazione dei defunti; é vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali. Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature o ponti, alla sistemazione del terreno e delle recinzioni, allo sgombero dei mezzi, e quant'altro serva a mantenere il decoro dei luoghi, salvo diversa autorizzazione del Comune.
4. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici degli stessi, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 137 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Tutti i lavori nei Cimiteri dovranno essere completamente sospesi nel periodo dal 26 ottobre a tutto il 9 novembre.
2. Dal giorno 7 ottobre è vietato iniziare lavori per la costruzione di sepolture di famiglia e di qualsiasi monumento. I lavori in corso a tale data, potranno essere eseguiti solo fino a tutto il 25 ottobre, ma l'introduzione nei Cimiteri dei relativi materiali dovrà aver luogo entro il 20 ottobre. La posa delle lapidi e degli ornamenti complementari alle tombe è consentita non oltre la settimana antecedente la commemorazione dei defunti..
3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui ai comma precedenti.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Art. 138 Vigilanza e accertamento dei lavori

1. Il Responsabile del procedimento dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all' Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole e previa domanda del concessionario, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'Art. 133.

3. Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative, e comunque dal presente Regolamento, per tale inadempienza, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite ovvero alle prescrizioni di igiene edilizia.

4. Il rimborso dei depositi ovvero l'estinzione della garanzia fidejussoria di cui all'Art. 129 verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- *sia stata rilasciata l'agibilità quando richiesta o sia stato eseguito sopralluogo di verifica di fine lavori da parte dei tecnici comunali in caso di manutenzioni*
- *sia stato eseguito sopralluogo di verifica dell'idoneità edilizia con esito positivo*
- *sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;*
- *siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;*
- *siano stati liquidati eventuali danni a persone;*
- *sia provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc., se previsto.*

Art. 139 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. La vigilanza per un buon funzionamento dei Cimiteri spetta al Capo Servizi Cimiteriali competente e all'eventuale sostituto nel caso di assenza o di impedimento.

2. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri è tenuto ad osservare il presente Regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

- *tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo;*
- *mantenere un abbigliamento dignitoso;*
- *fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;*
- *vigilare al fine di far rispettare il presente Regolamento.*

3. Il personale addetto al cimitero ha l'obbligo di indossare in servizio una divisa di lavoro fornita dal Comune, ovvero dal gestore del servizio, e in questo caso

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

approvata dall'Amministrazione, oltre ai D.P.I. previsti dalla vigente normativa (D.lgs n. 81/2008).

4. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;*
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;*
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;*
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;*
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.*

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

6. L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente Regolamento, costituisce infrazione disciplinare per i dipendenti comunali, applicazione di penale in caso di soggetti gestori esterni al Comune e applicazione di sanzione grave di cui al successivo TITOLO V Capo 2 - , nel caso di addetti ai servizi funebri privati, e nel caso in cui il fatto costituisca reato, questo verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

7. È vietato alle imprese tentare, o addirittura svolgere all'interno dei cimiteri, attività commerciali.

8. L'inosservanza del comma precedente, compreso anche il solo tentativo di svolgere attività commerciale, comporta, oltre alla applicazione delle sanzioni generali, una più pesante sanzione, consistente nella espulsione della ditta che vi avesse contravvenuto, per 720 giorni da tutti i cimiteri. Le conseguenze di questa espulsione sono completamente a carico della ditta, compreso l'impossibilità di adempiere ad impegni contrattuali, risarcimento danni ecc....

9. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e di quelle emanate dalla autorità sanitaria.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Capo 1 - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 140 Mappa cimiteriale

1 Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro è denominato Mappa cimiteriale (o più semplicemente Mappa), è tenuto contemporaneamente anche con mezzi informatici.

2 La Mappa è il documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle sepolture (in campo comune e nei fabbricati e/o aree poste in concessione ai privati), relative a ciascun cimitero del Comune.

3 Ad ogni posizione in Mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro anche nella cartografia cimiteriale.

Art. 141 Annotazioni in Mappa

1 Sulla Mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2 La Mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) *generalità del defunto (nome e cognome, anno e luogo di nascita, anno e luogo di morte);*
- b) *le generalità del concessionario o dei concessionari;*
- c) *per la concessione cimiteriale, gli estremi del titolo costitutivo, la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione, la natura e la durata della concessione, le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione, copia informatizzata della concessione stessa e suoi allegati, copia informatizzata del progetto grafico dell'edificio funerario come risulta dalla agibilità ovvero dal collaudo finale, le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.*

Art. 142 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1 Il Responsabile dei servizi cimiteriali incarica specificatamente il Capo servizi cimiteriali competente alla redazione, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, del registro delle operazioni cimiteriali, da farsi in ordine cronologico sia in forma cartacea che mediante strumenti informatici.

2 In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Città di Busto Arsizio
(Provincia di Varese)

Art. 143 Schedario dei defunti

1 Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.

2 L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'Art. 142, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie²³ mortali nonché "volontà di memoria", sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3 In ogni scheda saranno riportati:

- a) *le generalità del defunto;*
- b) *il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'Art. 140.*

Art. 144 Scadenziario delle concessioni

1 Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2 Il Responsabile dell'Ufficio predispone l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza o già scadute.

Capo 2 - SANZIONI

Art. 145 Generalità e Sanzioni

1 Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le azioni ed i comportamenti che non rispettano il presente Regolamento e i dispositivi definiti "provvedimenti attuativi" della presente normativa che verranno emanati conseguentemente e successivamente, salvo ulteriori effetti di legge, anche di carattere risarcitorio, sono sanzionate, con le modalità previste, a cura dei Responsabili del servizio.

2 Le sanzioni possono essere a carico di:

- a) *privati cittadini,*
- b) *Imprese di pompe funebri,*
- c) *Imprese autorizzate a lavorare all'interno dei cimiteri,*
- d) *Imprese non autorizzate ad accedere ai cimiteri.*

3 Il mancato rispetto entro 30 giorni alle ingiunzioni fatte dal Comune e contestanti la mancata osservanza di norme del presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa pari a

²³ Per "spoglie" si intende: cadavere, resto mortale, resto ossario, ceneri ed anche "lapide alla memoria" (definita nel presente regolamento anche "volontà di memoria").

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 5.000,00 (cinquemila) ai sensi della Legge n. 689/81²⁴. Sono considerati i seguenti livelli sanzionatori:

- 1) *sanzione grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 500,00 (cinquecento),*
- 2) *sanzione molto grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 200,00 (duecento) né superiore a € 1.500,00 (millecinquecento),*
- 3) *sanzione gravissima = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 500,00 (cinquecento) né superiore a € 3.500,00 (tre milacinquecento),*
- 4) *sanzione di sospensione dall'accesso ai cimiteri per i periodi previsti.*

4 Le sanzioni a violazioni o errati comportamenti in ambito cimiteriale sono anche previste con apposite tariffe o loro incrementi nella Griglia Tariffaria.

5 Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica, comporterà la sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione stessa da parte del Comune.

6. In caso di recidiva (più infrazioni al Regolamento) la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per singola infrazione ovvero fino al massimo di €. 5.000,00 (cinquemila). Inoltre il Comune ha facoltà di ricorrere, nel caso e quando lo ritiene opportuno, alla dichiarazione di "abbandono per incuria" della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura di cui all'Art. 119.

7 Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora si tratti di violazioni anche relative alle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/1990, queste sono punite anche ai sensi dell'Art.107 del medesimo, con sanzione amministrativa pecuniaria, le cui modalità sono indicate agli artt. 338, 339, 340, 358 del T.U.LL.s.s. approvato con R.D. n.1265/34 e successive modificazioni ed integrazioni.

8 Gli importi sono soggetti a rivalutazione automatica ISTAT al 31 gennaio di ogni nuovo anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

²⁴ LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale

Art. 1 (Principio di legalità)

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma (non inferiore a euro 10) e (non superiore a euro 15.000).

Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

Art. 146 Sanzioni per l'attività di pompe funebri

1 In relazione al fatto che il Comune ha delegato funzioni di Polizia Mortuaria da svolgersi da parte delle imprese di pompe funebri, sono di seguito definite sanzioni specifiche per questa attività.

2 Nel caso in cui l'impresa di pompe funebri a cui sia stato richiesto di dimostrare con documentazione e dichiarazioni che i feretri da essa utilizzati sono rispondenti alla normativa, non rispondesse alla richiesta entro 30 giorni, è soggetta alla sospensione dall'accesso ai cimiteri da 60 giorni a 180 giorni progressivamente in caso di recidiva.

3 Nel caso in cui venisse accertato, o in fase di preparazione o anche in occasione delle esumazioni/estumulazioni, che l'impresa di pompe funebri non ha rispettato le norme di preparazione del feretro (biodegradabilità dei materiali, prodotti mineralizzanti ecc...), è soggetta alla sanzione "molto grave" e alla sospensione dall'accesso ai cimiteri di 180 giorni per la prima infrazione e progressivamente fino a 3 anni progressivamente in caso di recidiva,

4 Per quanto riguarda l'attività di vestizione delle salme, in caso di accertamento di infrazione (es.: uso prevalente di indumenti non biodegradabili, interventi antiputrefattivi non consentiti, ecc...), l'impresa dovrà giustificare le cause dell'infrazione; nel caso fossero giustificazioni ritenute insufficienti dal Responsabile del servizio e di reiterata infrazione (max 2 volte), sarà soggetta alla sanzione "grave" e in caso di recidiva alla sospensione dall'accesso ai cimiteri per almeno 60 giorni.

5 Si precisa che per accesso ai cimiteri si intende anche che non potranno essere accettati cofani predisposti dalla impresa sanzionata; di tale eventuale condizione l'impresa dovrà informare i dolenti che dovessero rivolgersi alla stessa, rimanendo responsabile di ogni conseguenza derivante dall'inosservanza di questa prescrizione.

6 Per una violazione al presente Regolamento commessa dalle Imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, il Responsabile del servizio, previo contraddittorio con l'Impresa interessata, potrà applicare la sanzione di sospensione dall'accesso ai cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 15 giorni a 180 giorni, secondo la gravità valutata della violazione stessa.

Capo 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 147 Cautele

1 Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, arcate, loculi, cellette ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2 In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Città di Busto Arsizio

(Provincia di Varese)

3 Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 148 Costi dei servizi cimiteriali

Tutti i costi dei servizi forniti in ambito comunale nel settore funebre e cimiteriale sono posti a carico dei familiari del defunto secondo i limiti posti dall'art. 1, comma 7-bis della legge 28.2.2001 n. 26 di conversione del D.L. 27.12.2000 n. 392 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. A tal fine dovranno essere annualmente confermati o modificati in sede di approvazione del Bilancio di previsione in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Art. 149 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e le altre norme nazionali e regionali in vigore in tema di Polizia Mortuaria di cui all'Art. 2.

3 Fino al giorno di entrata in vigore del nuovo Regolamento e dei "provvedimenti attuativi" si applicano le normative già in vigore, se non contrastanti con quanto disposto dal punto a) del comma precedente.

4 Le modifiche sostanziali apportate al Regolamento di Polizia Mortuaria (o Regolamento dei servizi cimiteriali) dal presente Regolamento verranno rese note alla cittadinanza mediante affissione su plance pubbliche e in ogni cimitero o con altri mezzi di comunicazione. Relativamente in particolare all'Art. 118 (subentri), all'Art. 119 (abbandono per incuria). Art. 110 (benemeranza) dovrà essere data ampia e ripetuta pubblicità, sia sulla norma che sulle procedure amministrative da seguire al fine di regolarizzare l'intero catasto cimiteriale.

5 Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del Presente dispositivo.